

Art. 1

1.1

[Sudano](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Sopprimere l'articolo.

1.3

[Sudano](#)

Sopprimere il comma 1.

1.4

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Vitali](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 3, comma 1:

1) alla lettera qq):

a) dopo le parole: "lotto funzionale" sono aggiunte le seguenti: "negli appalti e nelle concessioni di lavori";

b) le parole: "o servizio generale" sono soppresse;

2) dopo la lettera qq) sono inserite le seguenti:

qq-bis): "lotto funzionale negli appalti e nelle concessioni di servizi", uno specifico oggetto di appalto o di concessione, da aggiudicare con separata e autonoma procedura, ovvero parte di un servizio generale, la cui separata progettazione e realizzazione sia tale da assicurare funzionalità ed economicità all'intervento, garantendo al contempo l'obiettivo della massima partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, indipendentemente dal ricorso agli istituti dell'avvalimento e del raggruppamento temporaneo d'impres;

qq-ter): "lotto funzionale negli appalti e nelle concessioni di forniture", uno specifico oggetto di appalto o di concessione, da aggiudicare con separata e autonoma procedura, ovvero parte di una fornitura generale, la cui separata progettazione e realizzazione sia tale da assicurare funzionalità ed economicità dell'acquisto, garantendo al contempo l'obiettivo della massima partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, indipendentemente dal ricorso agli istituti dell'avvalimento e del raggruppamento temporaneo d'impres».

1.5

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 3, comma 1:

1) alla lettera qq):

a) dopo le parole: "lotto funzionale", sono aggiunte le seguenti: "negli appalti e nelle concessioni di lavori";

b) le parole: "o servizio generale" sono soppresse;

2) dopo la lettera qq), sono inserite le seguenti:

qq-bis): "lotto funzionale negli appalti e nelle concessioni di servizi", uno specifico oggetto di appalto o di concessione, da aggiudicare con separata e autonoma procedura, ovvero parte di un servizio generale, la cui separata progettazione e realizzazione sia tale da assicurare funzionalità ed economicità all'intervento, garantendo al contempo l'obiettivo della massima partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, indipendentemente dal ricorso agli istituti dell'avvalimento e del raggruppamento temporaneo d'impres;

qq-ter): "lotto funzionale negli appalti e nelle concessioni di forniture", uno specifico oggetto di appalto o di concessione, da aggiudicare con separata e autonoma procedura, ovvero parte di una fornitura generale, la cui separata progettazione e realizzazione sia tale da assicurare funzionalità ed economicità dell'acquisto, garantendo al contempo l'obiettivo della massima partecipazione delle

micro, piccole e medie imprese, indipendentemente dal ricorso agli istituti dell'avvalimento e del raggruppamento temporaneo d'impres»;».

1.6

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) prima della lettera a), anteporre la seguente:

«0a) all'articolo 3, comma 1, la lettera vvvv) è sostituita dalla seguente:

'vvvv) "servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici connessi con l'architettura e l'ingegneria", i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata di cui all'allegato V.7 della direttiva 2005/36/CE, i servizi per l'espletamento dei quali sono abilitati i suddetti soggetti ancorché in modo non esclusivo e i servizi il cui espletamento, preliminare, contemporaneo o successivo ai suddetti servizi è ad essi funzionale;».

2) alla lettera e), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) al comma 14, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per gli appalti riguardanti i servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv), ai fini del calcolo del valore stimato, si calcolano cumulativamente gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione:

1) dei servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione anche se appaltati con procedure separate;

2) delle verifiche di progetto;

3) dei servizi di pianificazione e programmazione e attività propedeutiche alla progettazione anche se appaltati con procedure separate;

4) dei servizi di verifiche e collaudi;

5) dei servizi di monitoraggio;

6) dei servizi relativi alle mappe di pericolosità, ai piani zone di pericolo e affini;

7) dei servizi di urbanistica;

8) dei servizi di supporto al RUP;»;

3) dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 46:

1) alla rubrica le parole: "dei servizi di architettura e ingegneria" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv)";

2) al comma 1, lettera a), le parole: "i prestatori di servizi di ingegneria e architettura:" sono soppresse;

3) al comma 1, lettera d), le parole: "di ingegneria e architettura" sono soppresse;»;

4) dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) all'articolo 48, comma 8, dopo le parole: "soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e)," sono inserite le seguenti: "e di cui all'articolo 46, comma 1, lettera d),"».

5) Alla lettera s), apportare le seguenti modificazioni:

a) prima del numero 1, anteporre il seguente:

«01) al comma 3, lettera b), le parole: "di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv)";»;

b) sostituire il numero 2, con il seguente:

«2) al comma 4, la lettera a) è abrogata e la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per i servizi e le forniture e per i servizi di ingegneria e architettura di importo fino a 40.000 euro"».

1.7

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Fregolent](#), [Montani](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bonfrisco](#), [Bruzzone](#), [Pazzagliani](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) Alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 17, comma 1, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

"*h-bis*) concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;»;

2) *Alla lettera f), punto 5), dopo il capoverso «6-quater» inserire il seguente:*

«6-*quinquies*. Nelle procedure di cui al comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale per una quota fino al 50 per cento.»;

3) *Dopo la lettera g) inserire la seguente:*

«*g-bis*) All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-*bis*. Ai fini dell'acquisizione di beni, servizi o lavori da parte delle stazioni appaltanti dal valore stimato pari o inferiore a 5.000 euro, non è necessaria l'acquisizione del codice identificativo gara (CIG)".»;

4) *alla lettera h), numero 1), dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Per i lavori e per i servizi di progettazione, i consorzi stabili si qualificano mediante sommatoria dei requisiti delle consorziate»;

5) *Sostituire la lettera m) con la seguente:*

«*m*) all'articolo 77, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, nominare tutti i commissari fra il personale della stazione appaltante o tra il personale di altre stazioni appaltanti, nel rispetto del principio di rotazione. Per gli appalti di lavori di importo superiore al milione ed inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 o per le procedure di lavori, forniture e servizi superiori alla soglia svolte interamente su piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi articolo 58, la stazione appaltante può nominare tutti i commissari fra i componenti interni della stazione appaltante o tra il personale di altre stazioni appaltanti, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. La nomina dei commissari tra il personale della pubblica amministrazione è effettuata dalle amministrazioni sulla base di regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate in apposito atto. Tali disposizioni si applicano anche alle centrali regionali di committenza e ai soggetti aggregatori i quali possono nominare i commissari interni anche fra il personale delle stazioni appaltanti per cui operano".»;

6) *Alla lettera n), sopprimere il punto n. 4).*

7) *Dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:*

«*ee-bis*) all'articolo 178, il comma 8-*bis* è abrogato.»;

8) *Alla lettera ff), dopo le parole:* «dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,», *aggiungere le seguenti:* «nonché i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017,

secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione europea del 22 luglio 2015,».

9) Dopo la lettera ii), aggiungere la seguente:

«ii-bis) all'articolo 215, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 50 milioni di euro, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 14 comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore".

Conseguentemente, all'articolo 114 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

"8-bis. I contratti pubblici di cui al presente Capo sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 215 comma 3-bis".»;

10) Alla lettera mm), numero 7), capoverso «27-octies», dopo le parole: «e 150, comma 2» aggiungere le seguenti: «nonché le linee guida e gli altri provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 213 del presente codice».

1.8

[Testor](#), [Mallegni](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Vitali](#), [Gasparri](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 17, comma 1, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

"h-bis) concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai corpi volontari dei Vigili del Fuoco, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica".».

1.9

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Steger](#)

Al comma 1, prima della lettera a), anteporre la seguente:

«0a) all'articolo 17-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari o servizi per un valore non superiore a 20.000 euro annui per ciascuna impresa, acquistati o svolti da imprese agricole singole o associate situati in comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448".».

1.10

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.11

[Nugnes](#), [Moronese](#), [La Mura](#), [L'Abbate](#), [Ortis](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), premettere il seguente:

«01) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) il minor consumo di suolo possibile;"»;

b) al numero 3), capoverso «5», dopo le parole: «quella che presenta» inserire le seguenti: «il minor consumo di suolo possibile e».

1.12

Nugnes

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), premettere il seguente:

«01) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) il minor consumo di suolo possibile;"

b) al numero 3), capoverso «5», dopo le parole: «quella che presenta» inserire le seguenti: «il minor consumo di suolo possibile e»,

1.13

Sudano

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

1.14

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1) .

1.15

Mirabelli

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti" sono aggiunte le seguenti: "da adottare entro il 31 luglio 2019".

1.16

Sudano

Al comma 1, alla lettera a), numero 1), sostituire le parole: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,» con le seguenti: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.17

I Relatori

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) al comma 3, secondo e terzo periodo, la parola: "decreto", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "regolamento"»;

b) alla lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) al comma 5, terzo periodo, le parole: "Il decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Il regolamento"»;

c) alla lettera f):

1) al numero 5), capoverso 6-quater, sostituire le parole: «In luogo del DGUE» con le seguenti: «In luogo del documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'articolo 85», le parole: «il possesso dei requisiti» con le seguenti: «l'assenza dei motivi di esclusione» e le parole: «ulteriori a quelle» con le seguenti: «ulteriori rispetto a quelle»;

2) al numero 6), sostituire le parole: «le parole ", nonché» con le seguenti: «le parole: », nonché»;

d) alla lettera i), numero 1), sostituire le parole: «imprese attestate per prestazioni» con le seguenti: «imprese in possesso dell'attestazione per prestazioni»;

e) alla lettera n), numero 1), sostituire le parole: «al comma 1, le parole "anche riferita» con le seguenti: «al comma 1, alinea, le parole:", anche riferita»;

f) alla lettera p):

1) al numero 4), sostituire le parole: , «comma 27-octies,» con le seguenti: «comma 21-octies»;

2) al numero 6), aggiungere, infine, le seguenti parole: «e le parole: "le sanzioni" sono sostituite dalle seguenti: "le sanzioni"»;

3) al numero 7), sostituire le parole: «comma 27-octies,» con le seguenti: «comma 27-octies»;

g) alla lettera s), numero 1), sostituire le parole: «b-bis). I contratti» con le seguenti: «"b-bis) i contratti»;

h) alla lettera t), numero 1), capoverso 2-bis, lettera c), sostituire le parole: «alla lettere a)» con le seguenti: «alla lettera a)»;

i) alla lettera u), sostituire le parole: «primo periodo» con le seguenti: «al primo periodo» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo e al terzo periodo, la parola: "decreto" è sostituita dalla seguente: "regolamento"»;

l) alla lettera z):

1) al numero 1), sostituire le parole: «primo periodo» con le seguenti: «al primo periodo» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo periodo, la parola: "decreto" è sostituita dalla seguente: "regolamento"»;

2) al numero 2), sostituire le parole: «sono altresì individuati» con le seguenti: «sono altresì individuate».

1.18

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente: «1-bis) Al comma 3, secondo e terzo periodo, sostituire la parola: "decreto" con la seguente: "regolamento".

1.19

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

1.20

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2.

1.21

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2), con il seguente: «2) al comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: "Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti" sono aggiunte le seguenti:" da adottare entro il 31 luglio 2019".

1.22

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso "3-bis", con il seguente: «3-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, e per gli interventi di manutenzione straordinaria fino all'importo di 5 milioni di euro, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale che attesti l'idoneità del livello di progettazione realizzato rispetto all'intervento previsto, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo».

1.23

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente: «3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza Unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri in relazione agli interventi previsti».

1.24

Sudano

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente: «3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza Unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti».

1.25

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3-bis, sopprimere le parole da: «e straordinaria» fino a «di impianti» e dopo le parole: «possono essere affidati» aggiungere le seguenti: «fino ad un importo di 2,5 milioni di euro».

1.27

Mirabelli

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: «e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti».

1.28

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli

All'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-bis», sopprimere le parole da: «e straordinaria» fino a «di impianti».

1.26

Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Nencini

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti».

1.29

D'Arienzo, Margiotta, Ferrazzi, Astorre, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «3-bis.», dopo le parole «parti strutturali delle opere o di impianti» inserire le seguenti: «ove comportanti variazioni d'uso delle aree interessate o modifiche delle categorie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e al Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37».

1.30

Martelli, De Petris

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole «o di impianti, » inserire le parole «fino ad un importo di 2.500.000, rivalutati di anno in anno secondo il tasso di inflazione».

1.31

D'Arienzo, Margiotta, Ferrazzi, Astorre, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «esecutivo» inserire le seguenti: «purché questi non comporti modifiche sostanziali alla progettazione definitiva».

1.32

Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Nencini

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) Al comma 4 aggiungere il seguente periodo: «La facoltà di cui al comma precedente si applica ad interventi di non elevata complessità e comporta comunque, a pena di nullità del contratto, la remunerazione al progettista dei corrispettivi relativi al o ai livelli progettuali soppressi, i cui contenuti sono inseriti nei livelli successivi, calcolata ai sensi dell'articolo 24, comma 8».

1.33

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3) .

1.34

Sudano

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

1.35

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3) sostituire il capoverso «5» con il seguente: «5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 nonché dei concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione. In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità è sempre redatto in un'unica fase di elaborazione. Nel caso di elaborazione in due fasi, nella prima fase il progettista, individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di cui al comma 1, e redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3. Nella seconda fase di elaborazione, ovvero nell'unica fase, qualora non sia redatto in due fasi, il progettista incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione e secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa».

1.36

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «miglior rapporto tra costi e benefici» con le seguenti: «minor prezzo».

1.37

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo la parola: «fornire» inserire le seguenti: «ad esclusione dei progetti che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o degli impianti».

1.38

I Relatori

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 3), capoverso 5, al secondo periodo, sostituire le parole: «di cui al decreto previsto all'articolo 23, comma 3», con le seguenti: «di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo» e, al quarto periodo, sostituire la parola: «decreto» con la seguente: «regolamento»;

b) alla lettera n), numero 5), capoverso b), sostituire le parole: «dagli articoli 110 e 186-bis» con le seguenti: «dall'articolo 110 del presente codice e dall'articolo 186-bis»;

c) alla lettera t), numero 4), sostituire le parole: «e commi» con le seguenti: «e dei commi»;

d) alla lettera mm), numero 5), sostituire le parole: «delle linee guida» con le seguenti: «del decreto».

1.39

[Martelli](#), [De Petris](#)

Al comma 1, lettera a), al numero 3), sostituire le parole «la facoltà» con le parole «l'obbligo».

1.40

[Nugnes](#), [Moronese](#), [La Mura](#), [L'Abbate](#), [Ortis](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «paesaggistiche ed urbanistiche,» sono aggiunte le seguenti: «di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse,»;

b) dopo le parole: «di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica,» sono inserite le seguenti: «, nonché sulla base della contabilità ambientale territoriale, che tenga altresì conto del livello di consumo di suolo e dei servizi ecosistemici persi».

1.41

[Nugnes](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "paesaggistiche ed urbanistiche," sono aggiunte le seguenti: "di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse,»;

b) dopo le parole: "di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica," sono inserite le seguenti: ", nonché sulla base della contabilità ambientale territoriale, che tenga altresì conto del livello di consumo di suolo e dei servizi ecosistemici persi"».

1.42

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

1.43

[Sudano](#)

Al comma 1, la lettera a), sopprimere il numero 4).

1.44

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera a), al numero 4), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica» *con le seguenti:* «di studi preliminari sull'impatto ambientale»;

b) *sostituire le parole:* «la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale» *con le seguenti:* «le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale».

1.45

[Martelli](#), [De Petris](#)

Al comma 1, lettera a), al numero 4), sostituire la parola: «fattibilità» con la seguente «compatibilità».

1.46

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 4), sopprimere le parole da: «e le parole "le esigenze» fino a: «dell'impatto ambientale».

1.47

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire le parole «la descrizione delle misure di compensazione e di mitigazione dell'impatto ambientale» con le seguenti: «le esigenze di compensazione e di mitigazione dell'impatto ambientale».

1.48

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 7, lettera a), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Qualora il progetto è riferito ad interventi di carattere sovra-regionale, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la quantificazione del limite di spesa si fa riferimento al prezzo nazionale"».

1.49

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5).

1.50

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere i seguenti:

«5-bis) al comma 12, dopo le parole: " motivate ragioni di affidamento disgiunto," sono inserite le seguenti: "il progetto definitivo deve essere approvato prima dell'avvio della procedura per l'affidamento del progetto esecutivo e";

5-ter) al comma 16, il settimo periodo è soppresso».

1.51

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) All'articolo 21, comma 2, dopo le parole: "Le opere pubbliche incompiute" sono inserite le seguenti: "per le quali non siano in corso i lavori"».

1.52

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera mm), numero 7), sopprimere le seguenti parole: «24, comma 2» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso il suddetto regolamento non venisse emesso nel termine di 180 giorni, i suddetti provvedimenti e linee guida manterranno ancora la loro efficacia».

1.53

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.54

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

1.55

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

1.56

[Mirabelli](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1), con il seguente: «1) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni", con le seguenti: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2019"».

1.57

[Sudano](#)

Al comma 1, alla lettera b), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies» con le seguenti: «Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita l'ANAC,»;*

b) *sostituire le parole: «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista» con le seguenti: «Fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica l'articolo 216, comma 5».*

1.58

[Martelli](#), [De Petris](#)

Al comma 1, lettera b), al numero 1), dopo le parole: «comma 27-octies,», inserire le parole: «sentita l'ANAC».

1.59

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

1.60

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

1.61

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

1.62

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «ed è aggiunto il seguente periodo: "Gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara possono essere affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione che il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione"».

1.63

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera b), al numero 2, sopprimere le parole da: «ed, è aggiunto,» fino a: «non sia falsata dalla loro partecipazione.»

1.64

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole da: «ed, è aggiunto, in fine il seguente periodo: "Gli affidatari di incarichi"» sino alle parole: «non sia falsata dalla loro partecipazione."».

1.65

[Martelli](#), [De Petris](#)

Al comma 1, lettera b), al numero 2), sopprimere le parole da «ed», fino alla fine del periodo.

1.66

[Nugnes](#)

Al comma 1 lettera b) numero 2), sopprimere le seguenti parole: «Gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara possono essere affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione che il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione».

1.67

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole da: «Gli affidatari», fino a: «dalla loro partecipazione», con le seguenti: «Gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono comunque essere affidatari dei contratti di cui al primo periodo del presente comma in tutti i casi in cui tali contratti comprendano l'esecuzione di attività di progettazione».

1.68

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:

«3) Al comma 8, dopo il penultimo periodo, è aggiunto il seguente: "Il calcolo dei predetti corrispettivi deve risultare da apposito allegato agli atti di gara".

4) Al comma 8-bis, secondo periodo, dopo le parole: "sono previste", sono aggiunte le seguenti: "a pena di nullità"».

1.69

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'esterno dell'amministrazione per l'affidamento dei suddetti incarichi previo accertamento di carenza di professionalità all'interno appositamente motivato».

1.70

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis.) all'articolo 26, comma 3, dopo le parole: "al progetto di fattibilità", sono inserite le seguenti: "tecnica ed economica. Qualora uno o entrambi i livelli di progettazione siano stati omessi

ai sensi dell'articolo 23, comma 4, la verifica è effettuata in relazione alla documentazione disponibile"».

1.71

[Ruspanini](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 26:

1) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

a) per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, dagli organismi di controllo di tipo A accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

b) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, e fino a un milione di euro, dai soggetti di cui alla lettera a) e dagli organismi di controllo di tipo B e C accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

c) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dai soggetti di cui alle lettere a) e b), dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni e dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9.";

2) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Gli organismi di controllo di cui all'articolo 26, comma 6, lettera a), possono supportare il responsabile del procedimento anche nell'attività di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante in corso d'opera."».

1.72

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 26:

1) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

a) per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, dagli organismi di controllo di tipo A accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

b) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, e fino a un milione di euro, dai soggetti di cui alla lettera a) e dagli organismi di controllo di tipo B e C accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

c) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dai soggetti di cui alle lettere a) e b), dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni e dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9.";

2) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Gli organismi di controllo di cui all'articolo 26, comma 6, lettera a), possono supportare il responsabile del procedimento anche nell'attività di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante in corso d'opera."».

1.73

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Steger](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 26, comma 8-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "se superiori a 2 milioni di euro."».

1.74

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Apportare le seguenti modifiche:

- al comma 1, sopprimere la lettera c);
- sopprimere i commi 4 e 5.

1.75

[Gallone](#), [Mallegni](#), [Berutti](#), [Vitali](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#), [Papatheu](#)

Apportare le seguenti modifiche:

- al comma 1, sopprimere la lettera c)
- sopprimere i commi 4 e 5.

1.76

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.77

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.78

[Martelli](#), [De Petris](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.79

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) all'articolo 29, comma 1:

- 1) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", entro 5 giorni dalla data di adozione del provvedimento.";
- 2) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi».

1.80

[Verducci](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Gli estremi degli atti di cui al comma 1, ivi compresa l'indicazione del luogo di pubblicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement ad essi interconnessi tramite cooperazione applicativa"».

1.81

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 30:

- 1) al comma 1, dopo le parole: "qualità delle prestazioni", sono inserite le seguenti: "ed un equo compenso delle stesse";

2) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente: "5-ter. Il compenso del professionista per le prestazioni rese in esecuzione di appalti pubblici è commisurato al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività quale previsto dall'articolo 24, comma 8, del presente decreto con riferimento agli incarichi di progettazione."».

1.82

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) all'articolo 30, il comma 5-bis è soppresso».

1.83

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 31, comma 1, quarto periodo dopo le parole: "tra gli altri dipendenti in servizio" aggiungere le seguenti parole: "anche assunti con contratto a tempo determinato o dipendenti della Centrale di committenza di cui, eventualmente, fa parte l'ente locale. Qualora sussistano gravi e documentate carenze di professionalità adeguate all'interno dell'Ente locale è consentito altresì affidare le funzioni di RUP ad un professionista esterno individuato con le procedure di evidenza pubblica cui al presente codice"».

1.84

[Iannone](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 31, comma 1, quarto periodo dopo le parole: "tra gli altri dipendenti in servizio" aggiungere le seguenti parole: "anche assunti con contratto a tempo determinato o dipendenti della Centrale di committenza di cui, eventualmente, fa parte l'ente locale. Qualora sussistano gravi e documentate carenze di professionalità adeguate all'interno dell'Ente locale è consentito altresì affidare le funzioni di RUP ad un professionista esterno individuato con le procedure di evidenza pubblica cui al presente codice"».

1.85

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.86

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.87

[D'Alfonso](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 36:

1) il comma 3, è sostituito dal seguente:

"3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti, nonché i compiti relativi alla definizione e al rispetto dei termini perentori di avvio e conclusione di ciascuna delle predette procedure.";

2) al comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) cura e accerta il rispetto dei termini perentori di avvio e conclusione delle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice nei termini dallo stesso prefissati";

3) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. L'ANAC con proprie linee guida definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP relativi alla definizione e al rispetto dei termini perentori di avvio e conclusione delle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, nonché i criteri e le modalità per la definizione da parte del RUP dei termini perentori di avvio e conclusione delle procedure.";

4) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-bis La stazione appaltante, allo scopo di garantire il rispetto dei termini perentori fissati per l'avvio e la conclusione delle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura operativa a supporto del RUP. Con la medesima finalità, nell'ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per il personale della struttura operativa a supporto del RUP e per il personale della pubblica amministrazione coinvolto nelle procedure, al fine di accelerare e rendere certi i termini perentori di conclusione delle stesse"».

1.88

Sudano

Al comma 1, alla lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, è definita» *con le seguenti:* «L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto definisce»;

b) *sostituire le parole:* «Con il medesimo regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*,» *con le seguenti:* «Con le medesime linee guida»;

c) *sostituire le parole:* «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, si applica la disposizione transitoria ivi prevista» *con le seguenti:* «Fino all'entrata in vigore del presente decreto si applica l'articolo 216, comma 8».

1.89

Mirabelli

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) all'articolo 31, comma 5, primo periodo, le parole: "L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice definisce", sono sostituite dalle seguenti: "L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro il 30 settembre 2019, definisce"».

1.90

Martelli, De Petris

Al comma 1, lettera d), prima delle parole: «con il medesimo regolamento» *inserire le parole:* «ferme restando le linee guida ANAC».

1.91

D'Arienzo, Margiotta, Ferrazzi, Astorre, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 31, comma 1, dopo le parole: "per cui è nominato;" inserire le seguenti: "il RUP per contratti di lavori, forniture e servizi che superino le soglie di cui all'articolo deve preferibilmente possedere adeguata formazione di *project management*;"».

1.92

Margiotta, Ferrazzi

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 31, comma 8, primo periodo, le parole: "secondo le procedure di cui ai presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "secondo il criterio del prezzo più basso nel rispetto dei requisiti di professionalità previsti nei bandi"».

1.93

Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Nencini

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) All'articolo 31, comma 11, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "La stazione appaltante affida a terzi i citati compiti di supporto e di *project management* in caso di lavori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere oo) di importo superiore a 20 milioni di euro, secondo le modalità di cui al presente comma"».

1.94

Margiotta

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 32, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla Rubrica, dopo la parola: "Fasi", sono inserire le seguenti parole: "e tempi";

b) al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: "La verifica dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali è svolta sulla base della documentazione acquisita d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti, anche in assenza della banca dati di cui all'articolo 81, che deve divenire comunque operativa entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Le stazioni appaltanti verificano che la documentazione acquisita d'ufficio sia aggiornata. Ove detta documentazione non

sia disponibile, l'operatore economico è tenuto a fornirla. Nelle procedure aperte, le verifiche predette sono svolte unicamente nei confronti dell'aggiudicatario. Nei casi indicati non è necessario presentare il Documento Unico di Gara Europeo di cui all'articolo 85.";

c) al comma 11, dopo la parola: "cessa" sono inserite le seguenti parole: "e di conseguenza il contratto deve essere stipulato, salve motivate e specifiche ragioni" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "La stipula del contratto, nel caso sopra indicato, prevista anche nei casi di appalti suddivisi in lotti, per ciascun lotto, non costituisce causa di responsabilità amministrativa o motivo di risarcimento danni nei confronti dei pubblici funzionari e membri delle commissioni di gara; decreto del Ministero dell'economia e finanze, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito con un fondo che interviene in caso di condanna della stazione appaltante al risarcimento danni per la stipula dei contratti nei casi sopra menzionati";

d) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma:

"11-bis. In caso di mancata stipula del contratto nel termine massimo di un anno dall'indizione della procedura, le parti interessate possono presentare istanza al giudice amministrativo che, valutate le motivazioni della stazione appaltante, può nominare un commissario ad acta che provvede agli adempimenti necessari per concludere la procedura al fine di procedere alla stipula e all'esecuzione dei lavori, servizi o forniture."»;

Conseguentemente, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Le modifiche introdotte al comma 11 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016, relative alla stipula del contratto, trovano applicazione anche in relazione alle procedure di affidamento per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stato ancora stipulato il contratto o la convenzione quadro, anche se bandite antecedentemente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo».

1.95

[Fazzolari](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«d-bis) all'articolo 32:

a) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La procedura di aggiudicazione deve essere conclusa entro 90 giorni dalla presentazione delle offerte. Tale termine è ridotto a 60 giorni nei casi di procedure negoziate, di procedure competitive con negoziazione e di procedure con aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso. Tale termine è da considerarsi perentorio e obbligatorio e il suo mancato rispetto può comportare diritto al risarcimento del danno da ritardo per i partecipanti e responsabilità erariale per chi ha dato causa del ritardo";

b) al comma 8, le parole da: "i successivi sessanta giorni" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "i sette giorni successivi agli adempimenti di cui al comma 9." e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "L'aggiudicatario che rifiuti la sottoscrizione matura diritto all'indennizzo con responsabilità erariale per chi ha dato causa al ritardo".

d-ter) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante nel termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente"».

1.96

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 34:

a) al comma 1, la parola: "almeno" è soppressa;

b) al comma 2, le parole: "I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche" sono sostituite dalle seguenti: "I criteri premianti definiti dal decreto di cui al comma 1, sono facoltativi";

c) al comma 3, le parole: "per gli affidamenti di qualunque importo" sono sostituite dalle seguenti: "fatta eccezione per gli affidamenti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a)";

d) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Nei casi di comprovate ragioni tecniche o di particolari assetti del mercato la stazione appaltante può previa motivazione non prevedere nella documentazione progettuale e di gara il rispetto di quanto previsto ai sensi del comma 1"».

1.97

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 34, comma 3, le parole: "qualunque importo", sono sostituite dalle seguenti: "importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35"».

1.98

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Steger](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 34, comma 3, le parole: "di qualunque importo", sono sostituite dalle seguenti: "di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35"».

1.99

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 34, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. L'obbligo di rispettare le specifiche tecniche, i criteri premianti e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreti del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, in caso di ragioni tecniche o di mercato, non si applica alle procedure inferiori alla soglia comunitaria. In tal caso, il responsabile unico del procedimento, con il supporto del progettista e del verificatore, deve motivare e giustificare le ragioni tecniche o di mercato in apposita relazione"».

1.100

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.101

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

1.102

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).

1.103

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. I requisiti di ammissione alla procedura di affidamento sono in ogni caso definiti con riguardo al valore dei singoli lotti, ovvero con riferimento al valore complessivo dei lotti suscettibili di aggiudicazione considerando quelli per i quali il concorrente presenta l'offerta"».

1.104

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 3).

1.105

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera e), numero 3), sostituire le parole: «della prestazione» con le seguenti: «dei lavori».

1.106

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) al comma 18, dopo le parole: "erogazione dell'anticipazione." aggiungere le seguenti: "Le disposizioni del presente comma si applicano agli appalti di forniture e servizi di importo superiore alla soglia di cui all'articolo 35, per le procedure il cui bando o avviso sia pubblicato a decorrere dal 1° gennaio 2020"».

1.107

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) al comma 18 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per gli appalti di forniture e servizi a carattere pluriennale il valore del contratto è calcolato con riferimento all'importo relativo alla prima annualità"».

1.108

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) al comma 18 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per gli appalti di forniture e servizi a carattere pluriennale il valore del contratto è calcolato con riferimento all'importo relativo alla prima annualità"».

1.109

[Iannone](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#)

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) al comma 18 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per gli appalti di forniture e servizi a carattere pluriennale il valore del contratto è calcolato con riferimento all'importo relativo alla prima annualità"».

1.110

[D'Alfonso](#), [Margiotta](#)

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis. Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

"18-bis. Le previsioni di cui al comma 18 che precede si applicano anche ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui è stata indetta la procedura di scelta del contraente sono stati pubblicati in data precedente a quella di entrata in vigore del presente codice nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, ai contratti in relazione ai quali gli inviti a presentare le offerte sono stati inviati in data precedente a quella di entrata in vigore del presente codice, a condizione che alla data del 31 dicembre 2018 l'importo delle prestazioni eseguite e contabilizzate non sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale. L'importo dell'anticipazione viene calcolato sul valore delle prestazioni che restano da eseguirsi alla data del 31 dicembre 2018, ed il recupero dell'anticipazione avviene mediante trattenuta del 20 per cento su ciascun pagamento per corrispettivi contrattuali effettuato in favore dell'appaltatore a fronte delle prestazioni eseguite successivamente a tale data, fino all'integrale recupero della stessa.

18-ter. L'anticipazione del prezzo riconosciuta sulla base di normative preesistenti al presente Codice viene recuperata, in deroga alle previsioni delle dette normative e per l'importo non ancora recuperato alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, mediante trattenute di importo percentuale costante sui corrispettivi che matureranno fino all'ultimazione dei lavori"».

1.111

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Vitali](#), [Pichetto Fratin](#), [Papatheu](#), [Gasparri](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [Barachini](#), [Berardi](#)

Al comma 1, dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«4) dopo il comma 18, inserire il seguente:

"18-bis. L'appaltatore e, nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la mandatario destinano a fondo di garanzia dei pagamenti in favore dei subappaltatori una somma non inferiore al trenta per cento dell'anticipazione di cui al comma 18. Detta somma può essere liberata soltanto dopo l'avvenuto pagamento dell'ultimo SAL"».

1.112

Sudano

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.113

Durnwalder, Unterberger, Laniece, Steger

Al comma 1, lettera f), al numero 1), anteporre il seguente:

«01) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Gli affidamenti di modico valore fino a 1.000,00 euro delle amministrazioni comunali, indipendentemente dalla loro natura, sono equiparati alla normativa delle spese economali, anche se disposti con determina o delibera, e quindi non soggette alla disciplina della tracciabilità, della trasparenza ed escluse dall'obbligo di richiedere il codice CIG e la dichiarazione relativa ai requisiti di cui all'articolo 80"».

1.114

De Poli

Al comma 1, lettera f), al numero 1) anteporre il seguente:

«01) al comma 2 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis) con riferimento agli enti del SSN, per affidamenti di importo inferiore a 80.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;"».

1.115

Sudano

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1).

1.116

Ferrazzi, Margiotta, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Astorre, D'Arienzo, Nencini

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1).

1.117

Nugnes

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1).

1.118

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli

Al comma 1, lettera f), sopprimere numero 1).

1.119

Romeo, Briziarelli, Pergreffi, Arrigoni, Bonfrisco, Bruzzone, Campari, Pazzaglini

Al comma 1, lettera f), sostituire i numeri 1), 2) e 3) con i seguenti:

«1) al comma 2, lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per i lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici";

1) al comma 2 la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) per affidamenti di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati";

2) al comma 2 la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) per i lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

3) al comma 2 la lettera *d*) è sostituita dalla seguente: "*d*) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera *a*)"».

1.120

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Papatheu](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire i numeri 1), 2) e 3) con i seguenti:

«1) al comma 2, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) per affidamenti fino a 40 mila euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta";

2) al comma 2, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) per affidamenti di importo pari o superiore a 40 mila euro e inferiore 200 mila euro mediante procedura negoziata previa consultazione ove esistenti di almeno tre operatori. Gli invitati sono selezionati sulla base di criteri che tengano adeguatamente conto della partecipazione da parte delle piccole e medie imprese locali, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti. E' fatto divieto di ricorrere al sorteggio per la scelta degli invitati";

3) al comma 2, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

"*c*) per affidamenti di importo pari o superiore a 200 mila euro e inferiore 1 milione di euro, mediante procedura negoziata previa consultazione ove esistenti di almeno quindici operatori. Le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, riservano la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese idoneamente qualificate che abbiano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale o provinciale per una quota non superiore al 50 per cento; in alternativa, la stazione appaltante invita tutti i soggetti idoneamente qualificati che hanno manifestato interesse."».

1.121

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modifiche;

a) *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) al comma 2, lettera *b*), le parole: "e inferiore a 150.000 euro per i lavori," sono sostituite dalle seguenti: "e inferiore a 200.000 euro per i lavori"; dopo le parole: "operatori economici" sono inserite le seguenti: "anche mediante criteri che possono agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese locali"»;

b) *dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

«1-bis) al comma 2, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

"1-bis) per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e inferiore a 500.000 euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori idoneamente qualificati, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato; nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano in numero superiore a quindici ovvero al maggiore numero ritenuto idoneo dalla stazione appaltante, il RUP seleziona gli operatori economici da invitare, sorteggiando il cinquanta per cento tra quelli che hanno sede nel territorio in cui sono eseguiti i lavori e il restante cinquanta per cento tra tutti gli altri operatori che hanno manifestato interesse. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati"»;

c) *sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) al comma 2, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

"*c*) per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro, mediante procedura negoziata con invito a presentare offerta rivolto a tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse. Al fine di semplificare e accelerare la procedura, la presentazione dell'offerta vale quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dalla normativa vigente e dalla lettera di invito. La stazione appaltante, prima di procedere all'apertura delle offerte, verifica a campione su un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, il possesso dei

requisiti di qualificazione generali e speciali. La verifica dei requisiti è effettuata anche sull'aggiudicatario"».

d) *sopprimere il numero 3).*

1.122

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#)

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "operatori economici" sono inserite le seguenti: "anche mediante criteri che possono agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese locali"»;

b) *dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

«1-bis) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"b-bis) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 500.000 euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori idoneamente qualificati, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato; nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano in numero superiore a quindici ovvero al maggiore numero ritenuto idoneo dalla stazione appaltante, il RUP seleziona gli operatori economici da invitare, sorteggiando il cinquanta per cento tra quelli che hanno sede nel territorio in cui sono eseguiti i lavori e il restante cinquanta per cento tra tutti gli altri operatori che hanno manifestato interesse. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati"»;

c) *sostituire il numero 2 con il seguente:*

«2) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro, mediante procedura negoziata con invito a presentare offerta rivolto a tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse. Al fine di semplificare e accelerare la procedura, la presentazione dell'offerta vale quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dalla normativa vigente e dalla lettera di invito. La stazione appaltante, prima di procedere all'apertura delle offerte, verifica a campione, su un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, il possesso dei requisiti di qualificazione generali e speciali. La verifica dei requisiti è effettuata anche sull'aggiudicatario"»;

d) *sopprimere il numero 3);*

e) *sopprimere il numero 4).*

1.123

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;"».

1.124

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;"».

1.125

[Ruspanini](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 2, lettera b), le parole: "e inferiore a 150.000 euro per i lavori o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture" sono sostituite dalle seguenti: "e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi mediante affidamento diretto, previa richiesta di tre preventivi e, per i servizi e le forniture mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti"».

1.127

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 2, lettera b), le parole: "e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori" sono sostituite dalle seguenti: "e inferiore a 100.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavoratori"».

1.128

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire le parole: «e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori», con le seguenti: «e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori».

1.126

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) al comma 2, lettera b), le parole: "e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori" sono sostituite dalle seguenti: "e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici per i lavori"».

1.129

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire le parole: «e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori» con le seguenti: «e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici per i lavori».

1.130

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire le parole: «e inferiore a 200.000 euro per i lavori», con le seguenti: «e inferiore a 150.000 euro per i lavori».

1.131

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Gasparri](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#)

Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quindici».

1.132

[Martelli](#), [De Petris](#)

Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «dieci».

1.133

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire le parole: «tre operatori economici» con le seguenti: «cinque operatori economici».

1.134

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1), inserire il seguente numero:

«1-bis) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti." sono aggiunti i seguenti periodi: "La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato. La stazione appaltante motiva la scelta di reinvitare il contraente uscente in considerazione della particolare struttura del mercato, della riscontrata effettiva assenza di alternative, del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento"».

1.135

[Gallone](#), [Mallegni](#), [Vitali](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere i numeri 2) e 3).

1.136

[Ruspanini](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere i numeri 2) e 3).

1.137

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera f), numero 2).

1.138

[Martelli](#), [De Petris](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).

1.139

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;».

Conseguentemente, sopprimere il numero 3).

1.140

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati"».

1.141

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per i lavori d'importo pari o superiore a 200.000,00 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alla procedura negoziata, con consultazione di almeno 15 operatori economici ove

esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 3), sostituire le parole: «200.000 euro» con le seguenti: «1.000.000 di euro».

1.142

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Collina](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per i lavori d'importo pari o superiore a 200.000,00 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alla procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici"».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera f), numero 3), le parole: «200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000.000 di euro».

1.143

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Gasparri](#), [Mangialavori](#), [Papatheu](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per i lavori d'importo pari o superiore a 200.000,00 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alla procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 3), le parole: «200.000 euro» sono sostituite da: «1.000.000 di euro».

1.144

[Ciriani](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Rauti](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici comunque iscritti all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) di cui all'articolo 1, comma 52 e successive modifiche ed integrazioni, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati"».

1.145

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 2), la lettera c), è sostituita dalla seguente:

"c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 500.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;"».

1.146

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 500.000 di euro, mediante procedura negoziata con

consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;».

1.147

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 3).

1.148

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 3).

1.149

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera f), numero 3), sostituire le parole: «per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8.", con le seguenti: "per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a)"».

1.150

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

All'articolo 1, comma 1, lettera f), sostituire il numero 3) con il seguente: «3) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) per i lavori di importo pari o superiore a 100.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8"».

1.151

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) per i servizi e forniture pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia UE mediante procedura negoziata con consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;"».

1.152

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Steger](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) per i servizi e forniture pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia UE mediante procedura negoziata con consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;"».

1.153

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera f), numero 3), sostituire le parole: «alle soglie di cui all'articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8", con le seguenti: "a 1.000.000 Euro, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici"».

1.154

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) al comma 2, dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:

"d-bis) per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

d-ter) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e inferiore a 2.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno dodici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

d-quater) per i lavori di importo pari o superiore a 2.000.000 di euro e per i servizi e forniture pari o superiore alla soglia UE mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a)"».

1.155

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) al comma 2, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

"d-bis) per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

d-ter) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e inferiore a 2.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno dodici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

d-quater) per i lavori di importo pari o superiore a 2.000.000 di euro e per i servizi e forniture pari o superiore alla soglia UE mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a)"».

1.156

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) al comma 2, dopo il periodo di cui alla lettera d), è inserito il seguente: "e) per i lavori di importo superiore a 1.000.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, anche tramite l'impiego della piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione istituita da Consip, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8)"».

1.157

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 4).

1.158

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 4).

1.159

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 4).

1.160

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 4).

1.161

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità e capacità di tutti gli offerenti prima di procedere all'esame dell'offerta"».

1.162

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera f), numero 4), sostituire il capoverso: «5.» con il seguente: «5. Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità e capacità di tutti gli offerenti prima di procedere all'esame dell'offerta».

1.163

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera f), numero 4), sostituire il capoverso «5.» con il seguente: «5. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito».

1.164

[Coltorti](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera f), numero 4), al terzo periodo, dopo la parola: «verificano» inserire le seguenti: «prima dell'aggiudicazione definitiva»;

b) alla lettera n), numero 4), dopo le parole: «non definitivamente accertati» aggiungere, in fine, le seguenti: «, di importo superiore a 150.000 euro».

1.165

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera f), numero 4) dopo le parole: «indicate nei documenti di gara» inserire il seguente periodo: «La mancata risposta ai controlli a campione nei termini indicati dalla Stazione appaltante comporta l'esclusione dalla gara».

1.166

[Iannone](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspancini](#)

Al comma 1, lettera f), numero 4) dopo le parole: «indicate nei documenti di gara» inserire il seguente periodo: «La mancata risposta ai controlli a campione nei termini indicati dalla Stazione appaltante comporta l'esclusione dalla gara».

1.167

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, lettera f), numero 4) dopo le parole: «indicate nei documenti di gara» inserire il seguente periodo: «La mancata risposta ai controlli a campione nei termini indicati dalla Stazione appaltante comporta l'esclusione dalla gara».

1.168

[Verducci](#)

Al comma 1, lettera f), numero 4), dopo le parole: «la soglia di anomalia di cui all'articolo 97.» aggiungere le seguenti: «Resta salvo il comma 12 dell'articolo 80 e il comma 9 dell'articolo 83».

1.169

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 5).

1.170

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) il comma 6-bis è sostituito dal seguente:

"6-bis. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5"».

1.171

[Margiotta](#)

Al comma 1, lettera f), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 5), sopprimere il comma 6-ter;

b) al numero 7), dopo le parole: «stazioni appaltanti» inserire le seguenti: «, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori,».

1.172

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Perosino](#)

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 5), sopprimere il comma 6-ter;

b) al numero 7), capoverso «9-bis», dopo le parole: «stazioni appaltanti» inserire le seguenti: «, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori,».

1.173

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera f), numero 5), capoverso «6-ter», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel ricorso all'affidamento diretto per l'acquisto di beni e servizi, motivato con l'unicità delle conoscenze e capacità tecniche in capo al fornitore prescelto, la verifica sull'infungibilità della prestazione compete alla stazione appaltante».

1.174

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera f), al numero 5), capoverso «6-quater», sopprimere le parole: «Nell'ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione».

1.175

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, lettera f), al numero 5) capoverso «6-quater», sopprimere le parole: «Nell'ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione».

1.176

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 6).

1.177

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 6).

1.178

[Mirabelli](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 6), con il seguente:

«6) al comma 7, primo periodo, le parole: "L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità", sono sostituite dalle seguenti: "L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro il 30 settembre 2019, stabilisce"».

1.179

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera f), numero 6), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle», *con le seguenti:* «L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle»;

b) sostituire le parole: «Nel predetto regolamento», *con le seguenti:* «Nelle predette linee guida»;

c) sopprimere le parole: «le parole" nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale" sono soppresse»;

d) sostituire le parole: «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui ai l'articolo 216, comma 27-*octies*, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.» *con le seguenti:* «Fino all'adozione del presente decreto, si applica l'articolo 216, comma 9.».

1.180

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Papatheu](#)

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 6), inserire il seguente:

«6-*bis*) dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-*bis*. Nelle procedure di cui al comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale o provinciale per una quota non superiore al 50 per cento"».

1.181

[Ruspancini](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:

«6-*bis*) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Nelle procedure di cui al comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro e piccole imprese che abbiano sede legale e operative nel proprio territorio regionale per un quota non superiore al 50 per cento"».

1.182

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:

«6-*bis*) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Nelle procedure di cui al comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro e piccole imprese che abbiano sede legale e operative nel proprio territorio regionale per un quota non superiore al 50 per cento"».

1.183

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#), [Papatheu](#)

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:

«6-*bis*) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Nelle procedure di cui al comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro e piccole imprese che abbiano sede legale e operative nel proprio territorio regionale per un quota non superiore al 50 per cento"».

1.184

[Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:

«6-*bis*) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Nelle procedure di cui al comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di

riservare la partecipazione alle micro e piccole imprese che abbiano sede legale e operative nel proprio territorio regionale per un quota non superiore al 50 per cento"».

1.185

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 7).

Conseguentemente, alla lettera s), sopprimere i numeri 1) e 2).

1.186

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 7).

1.187

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Papatheu](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 7).

1.188

[Papatheu](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 7).

1.189

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 7).

1.190

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 7).

1.191

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 7).

1.192

[Martelli](#), [De Petris](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 7).

1.193

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 7).

1.194

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 7).

1.195

[Nastri](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Ruspendini](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 7).

1.196

[Nugnes](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 7).

1.197

[D'Alfonso](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 7) con il seguente: «7) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: "9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ovvero previa motivazione, sulla base del criterio del minor prezzo"».

1.198

[Nastri](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Ruspendini](#)

Al comma 1, lettera f) sostituire il numero 7) con il seguente: «7) il comma 9-bis è sostituito dal seguente: "9-bis Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti possono

procedere all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo solo previa adeguata motivazione sull'utilità di tale scelta e sulla non incidenza della stessa sulla qualità delle prestazioni oggetto di affidamento"».

1.199

[Papatheu](#)

Al comma 1, lettera f), numero 7), sostituire il capoverso «9-bis» con il seguente:

«9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti possono procedere all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo solo previa adeguata motivazione sull'utilità di tale scelta e sulla non incidenza della stessa sulla qualità delle prestazioni oggetto di affidamento».

1.200

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Collina](#)

Al comma 1, lettera f), numero 7), dopo le parole: «le stazioni appaltanti», aggiungere le seguenti: «, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro».

1.201

[Iannone](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspancini](#)

Al comma 1, lettera f), numero 7), dopo le parole: «le stazioni appaltanti», aggiungere le parole: «per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro».

1.202

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera f), il numero 7), sostituire le parole: «del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa», con le seguenti: «dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio del minor prezzo».*

b) *alla lettera n), numero 3), dopo le parole: «primo periodo,» aggiungere le seguenti: «dopo le parole "legale rappresentanza", le parole "ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo," sono soppresse e».*

c) *alla lettera s), numero 1, dopo le parole: «al comma 3,» aggiungere le seguenti: «alla lettera a), dopo le parole "assistenziale e scolastica," sono aggiunte le seguenti: "i contratti relativi ai servizi di vigilanza privata, guardiania e portierato," e».*

d) *sopprimere la lettera bb)*

1.203

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera f), numero 7), dopo le parole: «ovvero, previa motivazione», aggiungere le seguenti: «in merito alla presenza di complessità tecnica delle opere oggetto dell'appalto».

1.204

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 7), aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis) dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:

"9-ter. Per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, le stazioni appaltanti possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale di riferimento per una quota non superiore al cinquanta per cento"».

1.205

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#)

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:

«7-bis) dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:

"9-ter. Per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, le stazioni appaltanti possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale di riferimento per una quota non superiore al cinquanta per cento"».

1.206

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 7) inserire il seguente:

«7-bis) Al comma 1, dopo le parole: "all'affidamento di lavori, servizi e forniture," sono inserite le seguenti: "ivi compresi i lavori di cui al comma 1 dell'articolo 148 del presente decreto,"».

1.207

[Ruspanini](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) dopo l'articolo 36 è aggiunto il seguente:

"Art. 36-*bis*.

1. Al fine di rispettare i principi del Green Public Procurement, nelle procedure di cui all'articolo 36 comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, per importi di appalto inferiori a 200.000, possono prevedere criteri premiali per la partecipazione delle micro e piccole imprese che abbiano sede legale e operativa in prossimità dei luoghi di esecuzione della commessa e che si impegnino ad utilizzare, anche in parte, manodopera o personale a livello locale. Nel conferimento di incarichi di fornitura va data priorità ai criteri delle vie di trasporto più brevi e delle minori emissioni di CO₂."».

1.208

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) dopo l'articolo 36, è inserito il seguente:

"Art. 36-*bis*.

1. Al fine di rispettare i principi del Green Public Procurement, nelle procedure di cui all'articolo 36 comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, per importi di appalto inferiori a 200.000, possono prevedere criteri premiali per la partecipazione delle micro e piccole imprese che abbiano sede legale e operativa in prossimità dei luoghi di esecuzione della commessa e che si impegnino ad utilizzare, anche in parte, manodopera o personale a livello locale. Nel conferimento di incarichi di fornitura va data priorità ai criteri delle vie di trasporto più brevi e delle minori emissioni di CO₂."».

1.209

[Ferrazzi](#)

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) dopo l'articolo 36 è aggiunto il seguente:

"Art. 36-*bis*.

1. Al fine di rispettare i principi del Green Public Procurement, nelle procedure di cui all'articolo 36 comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, per importi di appalto inferiori a 200.000, possono prevedere criteri premiali per la partecipazione delle micro e piccole imprese che abbiano sede legale e operativa in prossimità dei luoghi di esecuzione della commessa e che si impegnino ad utilizzare, anche in parte, manodopera o personale a livello locale. Nel conferimento di incarichi di fornitura va data priorità ai criteri delle vie di trasporto più brevi e delle minori emissioni di CO₂."».

1.210

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) dopo l'articolo 36, è aggiunto il seguente:

"Art. 36-*bis*.

1. Al fine di rispettare i principi del Green Public Procurement, nelle procedure di cui all'articolo 36 comma 2 che non hanno interesse transfrontaliera, le stazioni appaltanti, per importi di appalto inferiori a 2.000.000 euro possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro e piccole imprese che abbiano sede legale e operativa in prossimità dei luoghi di esecuzione della commessa e che si impegnino ad utilizzare, anche in parte, manodopera o personale a livello locale. Nel conferimento di incarichi di fornitura va data priorità ai criteri delle vie di trasporto più brevi e delle minori emissioni di CO₂».

1.211

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.212

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.213

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Nencini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.214

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.215

[Martelli](#), [De Petris](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.216

[Nugnes](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.217

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.218

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) all'articolo 37, sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56"».

1.219

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «può procedere direttamente e autonomamente oppure», con le seguenti: «procede».

1.220

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «direttamente e autonomamente oppure».

1.221

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «autonomamente», inserire le seguenti: «se non superiore a 5.000 abitanti».

1.222

[Mirabelli](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «può procedere direttamente e autonomamente», aggiungere le seguenti: «esclusivamente nel caso in cui nel proprio organico sia presente personale adeguatamente formato per tali finalità».

1.223

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere alla fine le seguenti parole: «alla lettera c) sono soppresse le parole: "ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56"».

1.224

[Iannone](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspandini](#)

All'articolo 1, alla lettera g) aggiungere alla fine le seguenti parole: «alla lettera c) sono soppresse le parole: "ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56"».

1.225

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:

«g-bis) all'articolo 38 comma 1, ultimo periodo, dopo le parole "soggetti aggregatori", sopprimere la parola: "regionali".

g-ter) al comma 3 dopo la parola: "relazione", sostituire le parole: "ai seguenti", con le seguenti: "a uno o più dei seguenti"».

1.226

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) all'articolo 38, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: "e le stazioni uniche appaltanti delle province e delle Città metropolitane;"».

1.227

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Collina](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) all'articolo 38, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: "e le stazioni uniche appaltanti delle province e delle Città metropolitane"».

1.228

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Gasparri](#), [Mangialavori](#), [Papatheu](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) all'articolo 38, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole "e le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane"».

1.229

[Barbaro](#), [Pergreffi](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bonfrisco](#), [Bruzzone](#), [Campari](#), [Pazzaglini](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) All'articolo 38, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-bis. Al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle scelte di politica pubblica sportiva e razionalizzare la spesa pubblica, la società Sport e Salute S.p.A. è qualificata di diritto Stazione Appaltante e può svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto delle Amministrazioni Aggiudicatrici o Enti aggiudicatori operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50"».

1.230

[Quagliariello](#), [Pagano](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) all'articolo 40, al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Tale termine decorre dal 18 ottobre 2020 limitatamente alle stazioni appaltanti dei comuni interessati dagli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009 e del Centro Italia negli anni 2016 e 2017"».

1.231

[Ciriani](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Rauti](#), [Ruspendini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) all'articolo 40, al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Tale termine decorre dal 18 ottobre 2020 limitatamente alle stazioni appaltanti dei comuni interessati dagli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009 e del Centro Italia negli anni 2016 e 2017"».

1.232

[Ruspendini](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) dopo l'articolo 43 è inserito il seguente:

«Art. 43-bis

I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti non sono obbligati a ricorrere alla stazione unica appaltante e alla nomina del responsabile unico del procedimento nello svolgimento delle procedure di appalto».

1.233

[Corrado](#), [La Mura](#), [Granato](#), [De Lucia](#), [Floridaia](#), [Montevecchi](#), [Marilotti](#), [Russo](#), [Vanin](#), [Moronese](#), [Ortis](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: "vigente normativa", aggiungere, in fine, le seguenti: ",gli archeologi;"».

1.234

[Martelli](#), [De Petris](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

1.235

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

1.236

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

1.237

[Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 1).

1.238

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 1).

1.239

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 1).

1.240

[De Bonis](#)

Al comma 1, lettera h), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni"».

Conseguentemente, sopprimere il numero 2).

1.241

Sudano

Al comma 1, lettera h), numero 1) sostituire il capoverso «2.» con il seguente:

«2. I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni».

1.242

Margiotta, Ferrazzi

Al comma 1, lettera h), sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori e per i servizi di progettazione, i consorzi stabili si qualificano mediante sommatoria dei requisiti delle consorziate. Ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto"».

1.243

Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Nencini

Al comma 1, lettera h), numero 1), sostituire il capoverso «2.» con il seguente: «2. I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni».

1.244

Mirabelli

Al comma 1, lettera h), numero 1, sopprimere le seguenti parole: «senza che ciò costituisca subappalto».

1.245

Sudano

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 2).

1.246

Nugnes

Al comma 1, lettera h), numero 1), sopprimere il capoverso «2-bis».

1.247

Ruspanini, Calandrini, Maffoni, Nastri

Al comma 1, lettera h), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

2-ter. Anche nelle gare di affidamento dei contratti di cui all'articolo 145, per i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c), i requisiti di qualificazione per la partecipazione a gare

d'appalto, sono soddisfatti sempre dall'attestazione SOA del consorzio anche se assegnate in esecuzione a proprie consorziate prive delle categorie richieste, purché il consorzio disponga di idonea direzione tecnica"».

1.248

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera h), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

2-ter. Anche nelle gare di affidamento dei contratti di cui all'articolo 145, per i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c), i requisiti di qualificazione per la partecipazione a gare d'appalto, sono soddisfatti sempre dall'attestazione SOA del consorzio anche se assegnate in esecuzione a proprie consorziate prive delle categorie richieste, purché il consorzio disponga di idonea direzione tecnica"».

1.249

[Margiotta](#)

Al comma 1, lettera h), numero 2), sostituire il capoverso «2-bis», con il seguente:

«2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. La sussistenza di un motivo obbligatorio di esclusione o la mancanza, anche sopravvenuta, di un requisito di qualificazione in capo alle consorziate indicate in sede di gara, impone al consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), di estromettere le predette consorziate o a sostituirle, senza comportare l'esclusione del Consorzio dalla gara. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente».

1.250

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera h), al numero 2), sostituire le parole: «è aggiunto il seguente», con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti».

Conseguentemente, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. Per i consorzi, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), i requisiti di qualificazione per la partecipazione a gare d'appalto per i contratti di cui all'articolo 145, sono soddisfatti sempre dall'attestazione SOA del consorzio anche se assegnate in esecuzione a proprie consorziate prive delle categorie richieste, purché il consorzio disponga di idonea direzione tecnica».

1.251

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Gasparri](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#)

Al comma 1, alla lettera h), numero 2), dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:

«2-ter. Per i consorzi, di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c), i requisiti di qualificazione per la partecipazione a gare d'appalto per i contratti di cui all'articolo 145, sono soddisfatti sempre dall'attestazione SOA del consorzio anche se assegnate in esecuzione a proprie consorziate prive delle categorie richieste, purché il consorzio disponga di idonea direzione tecnica».

1.252

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) all'articolo 48, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: "L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dei lavoratori che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in cantiere, per l'esecuzione dell'opera.";

2) al secondo periodo, dopo le parole: "responsabilità solidale del mandatario", sono aggiunte le seguenti: "nei limiti di cui al presente comma"»;

b) alla lettera mm), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"10-bis. Fatte salve le situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente, le modifiche di cui all'articolo 48, comma 5, primo e secondo periodo, si applicano anche ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, al fine di garantire la completa esecuzione delle opere"».

1.253

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Gasparri](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) all'articolo 48, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: "L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dei lavoratori che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in cantiere, per l'esecuzione dell'opera.";

2) al secondo periodo, dopo le parole "responsabilità solidale del mandatario" sono aggiunte le seguenti: "nei limiti di cui al presente comma"».

1.254

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) all'articolo 48:

1) il comma 17 è sostituito dal seguente:

"17. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, compresa la procedura di concordato in bianco ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico del raggruppamento, previa nomina di un nuovo mandatario nei modi previsti dal presente codice, con diversa distribuzione delle quote, senza che sia richiesto l'assenso del precedente mandatario, purché i predetti operatori abbiano in tale momento i requisiti di qualificazione richiesti nel bando di gara; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve escludere il raggruppamento o recedere dal contratto.";

2) il comma 19-ter è sostituito dal seguente:

"19-ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in fase di gara e in caso di procedure di gara e contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente codice"».

1.255

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Gasparri](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#)

Dopo la lettera h), aggiungere la seguente lettera:

«*h-bis*) all'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 19-*ter* è aggiungere il seguente comma:

"19-*quater*. Le previsioni di cui ai commi 17, 18, 19-*ter* si applicano anche alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si è indetta la procedura di scelta del contraente sono stati pubblicati antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56"».

1.256

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*) dopo l'articolo 48, è aggiunto il seguente:

"Art. 48-*bis*.

(Società tra concorrenti riuniti o consorziati)

1. I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori dei lavori, dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.

2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati nei confronti dei lavoratori che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in cantiere; per l'esecuzione dell'opera, ai sensi dell'articolo 48 del codice.

3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della società nel registro delle imprese.

4. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della società nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento.

5. La società costituita dai concorrenti riuniti o consorziati non può conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la società può essere costituita anche dai soli concorrenti riuniti o consorziati interessati all'esecuzione parziale.

6. Ai fini della qualificazione dei concorrenti riuniti, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa.

7. Ai fini della qualificazione dei concorrenti consorziati, i lavori eseguiti dalla società sono attribuiti secondo quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*"».

1.257

[Ruspanini](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*) all'articolo 50, comma 1, primo periodo, la parola: "promuovere" è sostituita con la seguente: "tutelare" e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "in cui è prevista detta clausola"».

1.258

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*) all'articolo 51, comma 1, secondo periodo, le parole: "Le stazioni appaltanti motivano", sono sostituite dalle seguenti: "In caso di appalti di servizi e forniture di valore inferiore ad euro 5.000.000, le stazioni appaltanti motivano"».

1.259

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Vitali](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#)

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«*h-bis*) all'articolo 51, comma 1, secondo periodo, alle parole: "Le stazioni appaltanti motivano" sono premesse le seguenti: "In caso di appalti di servizi e forniture di valore inferiore ad euro 5.000.000,"».

1.260

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*) all'articolo 51, comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La suddivisione avviene su base quantitativa, in modo che l'entità dei singoli appalti corrisponda meglio alla capacità delle micro imprese, delle piccole e delle medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, o su base qualitativa, in relazione alle varie categorie e specializzazioni presenti o in relazione alle diverse successive fasi realizzative"».

1.261

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*) all'articolo 51, comma 1, il terzo periodo è sostituito con il seguente: "La suddivisione avviene su base quantitativa, in modo che l'entità dei singoli appalti corrisponda meglio alla capacità delle micro imprese, delle piccole e delle medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, o su base qualitativa, in relazione alle varie categorie e specializzazioni presenti o in relazione alle diverse successive fasi realizzative"».

1.262

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

1.263

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

1.264

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Steger](#)

Al comma 1, lettera i), prima del numero 1), inserire il seguente:

«01) al comma 1, dopo le parole: "Nell'aggiudicazione di appalti pubblici", sono aggiunte le seguenti: "per un valore pari o superiore a 2 milioni di euro"».

1.265

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#)

Al comma 1, lettera i), premettere il numero:

«01) al comma 1, sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo ed aggiungere il seguente periodo: "Negli appalti relativi a lavori pubblici, l'affidamento può avere ad oggetto:

a) la sola esecuzione sulla base di un progetto esecutivo avente i contenuti di cui all'articolo 23 comma 8;

b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo approvato dall'amministrazione aggiudicatrice e avente i contenuti di cui all'articolo 23 comma 7;

c) i commi 1-*bis* e 1-*ter* sono abrogati"».

Conseguentemente sopprimere i numeri 1 e 2 della lettera i) e il numero 3) della lettera mm).

1.266

[Iannone](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspancini](#)

Al comma 1, lettera i), premettere il numero:

«01) al comma 1, sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo ed aggiungere il seguente periodo: "Negli appalti relativi a lavori pubblici, l'affidamento può avere ad oggetto:

a) la sola esecuzione sulla base di un progetto esecutivo avente i contenuti di cui all'articolo 23 comma 8;

b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo approvato dall'amministrazione aggiudicatrice e avente i contenuti di cui all'articolo 23 comma 7;

c) i commi 1-*bis* e 1-*ter* sono abrogati"».

Conseguentemente sopprimere i numeri 1 e 2 della lettera i) e il numero 3) della lettera mm).

1.267

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 1).

1.268

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 1).

1.269

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera i), numero 1), alle parole: «I requisiti minimi», sono premesse le seguenti: «nonché per le opere di particolare interesse in ambito infrastrutturale connesse a direttrici strategiche, di competenza di stazioni appaltanti operanti a livello nazionale prevalentemente partecipate dallo Stato».

1.270

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera i), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «e del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestare per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1; le imprese attestare per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione».

1.271

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 2).

1.272

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera i), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

"1-quinquies. Le procedure di cui al comma 1 non si applicano nell'aggiudicazione di appalti pubblici per un valore pari o superiore a 2 milioni di euro"».

1.273

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera i), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) dopo il comma 5-bis) aggiungere il seguente:

"5-ter) Le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la procedura. Se si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti verificano in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all'articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante; tale controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara. Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto"».

1.274

[Iannone](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#)

Al comma 1, lettera i), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

2-bis) dopo il comma 5-bis) aggiungere il seguente:

"5-ter) Le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la procedura. Se si avvalgono di tale facoltà, le

stazioni appaltanti verificano in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all'articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante; tale controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara. Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto"».

1.275

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis). All'articolo 61, comma 6, dopo la parola: "debitamente motivati", sono aggiunte le seguenti: "e non imputabili all'Amministrazione aggiudicatrice"».

1.276

[De Poli](#)

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis). All'articolo 63, al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "In caso di urgenza motivata da finalità atte a soddisfare conclamate ed indifferibili esigenze cliniche e/o di tutela dell'incolumità pubblica, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale possono prescindere dalla consultazione degli operatori economici, affidando mediante affidamento diretto ad un unico operatore economico"».

1.277

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) All'articolo 73, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Le spese per la pubblicazione sui quotidiani di cui al comma precedente sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario con trattenute proporzionali su ogni stato di avanzamento delle prestazioni contrattuali"».

1.278

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.279

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera l), capoverso «2-bis)» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma si applica qualora le stazioni appaltanti non si avvalgano della facoltà prevista al comma 5 dell'articolo 36».

1.280

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) All'articolo 77, comma 2, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "La commissione conclude i propri lavori entro e non oltre un termine non superiore al doppio del periodo intercorrente, nella gara di cui trattasi, dalla data di pubblicazione del bando o avviso di gara al termine di presentazione delle offerte. Il mancato rispetto di tale termine è oggetto di valutazione ai fini del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38"».

1.281

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

1.282

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

1.283

[Martelli](#), [De Petris](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera m).

1.284

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

1.285

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

1.286

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire il capoverso «3-bis», con il seguente:

«3-bis. In caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo ai fini della compilazione della lista di cui al comma 3, la commissione è nominata, anche solo parzialmente, dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante».

1.287

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera m), capoverso «3-bis», dopo le parole: «In caso» inserire le seguenti: «di scelta motivata del responsabile del procedimento che attivi procedure trasparenti per la scelta da parte della stazione appaltante di commissari idonei e indipendenti».

1.288

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera m), capoverso «3-bis», dopo le parole: «anche solo parzialmente,» aggiungere le seguenti: «con esclusione del presidente della commissione medesima,».

1.289

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera m), dopo la parola: «competenze» aggiungere le seguenti: «Con il Regolamento di cui all'articolo 216 comma 27-octies, è stabilita apposita modalità sulle regole di competenza e trasparenza».

1.290

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

1.291

[Martelli](#), [De Petris](#)

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 5).

1.292

[Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 1).

1.293

[Mirabelli](#)

Al comma 1, lettera n), sopprimere il n. 1).

1.294

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 1).

1.295

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 1).

1.296

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera n), numero 1), sostituire le parole: «"anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6" sono soppresse» con le seguenti: «"anche riferito ad un suo subappaltatore qualora ad essi risultano affidati lavori superiori al 50 per cento dell'appalto aggiudicato"».

1.297

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Costituisce, altresì, motivo di esclusione la sussistenza di un accertamento per non aver presentato le dichiarazioni fiscali nell'ultimo triennio ovvero qualora i redditi accertati definitivamente dall'Amministrazione finanziaria siano risultati superiori di oltre il 50 per cento il capitale sociale o il patrimonio detenuto"».

1.298

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 2).

1.299

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera n), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) ai comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di specie, il controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si esercita esclusivamente con la modalità stabilita dal comma 2 lettera b) del medesimo articolo"».

1.300

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 3).

1.301

[Ruspanini](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Al comma 1, lettera n), numero 3), dopo le parole: «primo periodo», sono inserite le seguenti: «sono soppresse le seguenti parole: "e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo," e».

1.302

[Margiotta](#)

Al comma 1, lettera n), numero 3), dopo le parole: «al comma 3, primo periodo», inserire le seguenti: «dopo le parole: "di vigilanza" inserire le seguenti: "esclusi i membri del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza ex legge n. 231/2001" e».

1.303

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera n), numero 3), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro», con le seguenti: «in caso di società con meno di quattro soci»;*

b) *sopprimere le seguenti parole: «e, al secondo periodo, dopo le parole: "quando è intervenuta la riabilitazione" sono inserite le seguenti: "ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale"».*

1.304

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#)

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 4).

1.305

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#), [Papatheu](#)

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 4.

1.306

[Martelli](#), [De Petris](#)

Al comma 1, lettera n) sopprimere il numero 4).

1.307

[Ruspanini](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 4).

1.308

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 4).

1.309

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 4).

1.310

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera n), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso violazioni gravi, anche non definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande".».

1.311

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera n), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) al comma 4, il quinto periodo, è sostituito dal seguente: "Il presente comma si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda"».

1.312

[D'Alfonso](#)

Al comma 1, lettera n), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) al comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il presente comma si applica all'atto della liquidazione del compenso professionale, e non al momento dell'affidamento dell'incarico. Nel caso di pendenze contributive la liquidazione del compenso avverrà secondo la previsione di cui all'articolo 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010"».

1.313

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Vitali](#), [Papatheu](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#)

Al comma 1, lettera n), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «comma 4», *aggiungere le seguenti:* «il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto e di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro", e»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande, a condizione che l'operatore ottemperi a tali obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare i suoi debiti, entro trenta giorni dalla comunicazione da parte della stazione appaltante».

1.314

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera n), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole*: «comma 4», *aggiungere le seguenti*: «il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto e di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro."»;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti*: «Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande, a condizione che l'operatore ottemperi a tali obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare i suoi debiti, entro trenta giorni dalla comunicazione da parte della stazione appaltante».

1.315

[De Bonis](#)

Al comma 1, lettera n), al numero 4) sopprimere le parole: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati.».

1.316

[Fazzolari](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#)

All'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 4), dopo le parole: «Un operatore economico», *inserire la seguente*: «non» e *dopo le parole*: «non definitivamente accertati.», *aggiungere il seguente periodo*: «In caso di aggiudicazione i corrispettivi di spettanza dell'appaltatore, al netto degli importi dovuti ai subappaltatori, vengono destinati, giusto mandato di pagamento che è condizione per la stipula del contratto, agli enti creditori direttamente dalle stazioni appaltanti.».

1.317

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#)

Al comma 1, lettera n), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 4), sopprimere le parole*: «non definitivamente accertati»;

b) *al numero 5), dopo le parole*: «comma 6» *aggiungere le seguenti*: «e le lettere c), c-bis), c-ter)».

1.318

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera n), numero 4), dopo le parole: «non definitivamente accertati» *sono aggiunte le seguenti*: «, di importo superiore a 150 mila euro.».

1.319

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, lettera n), al numero 4) sopprimere le parole: «impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero».

1.320

[Margiotta](#)

Al comma 1, lettera n), numero 4), sopprimere le seguenti parole: «purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano stati perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande».

1.321

[Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 1.

1.322

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 5).

1.323

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 5).

1.324

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera n), sostituire il numero 5), con il seguente:

«5) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;».

1.325

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, lettera n), numero 5), sopprimere le parole: «, alinea, le parole: "anche riferita a un subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6" sono soppresse e» e, di conseguenza, alla lettera v), sopprimere il numero 5.

1.326

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera n), numero 5), sostituire le parole: «anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 sono soppresse» con le seguenti: «anche riferito ad un suo subappaltatore qualora ad essi risultano affidati lavori superiori al 50 per cento dell'appalto aggiudicato».

1.327

[Margiotta](#)

Al comma 1, lettera n), numero 5), dopo le parole: «sono soppresse» aggiungere le seguenti: «e alla lettera a), sostituire la parola: "debitamente" con: "definitivamente"».

1.328

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera n), numero 5), dopo le parole: «di liquidazione coatta», sono aggiunte le seguenti: «o di amministrazione straordinaria di cui alla legge 18 febbraio 2004, n. 39».

Conseguentemente, all'articolo 2:

a) *al comma 1, capoverso «Art. 110 - (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione):*

1) *sopprimere il comma 3;*

2) *sostituire il primo periodo del comma 4 con il seguente:*

"3. L'impresa ammessa ai concordato con continuità aziendale, che abbia presentato un piano che preveda il soddisfacimento di ciascun creditore chirografario nella misura minima dei 50%, nonché il divieto di cessione del ramo d'azienda relativo al contratto d'appalto, su autorizzazione del tribunale e, dopo il decreto di apertura, del giudice delegato, può:

a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;

b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale.";

3) *al comma 5, dopo le parole: "concordato preventivo", sopprimere la seguente: "non"».*

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:*

«1-bis. All'articolo 95 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 3, dopo le parole: "del commissario giudiziale ove già nominato" sono aggiunte le seguenti: "sempre che l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale abbia presentato un piano che preveda il soddisfacimento di ciascun creditore chirografario nella misura minima del 50 per cento, fermo restando il divieto di cessione del ramo d'azienda relativo al contratto d'appalto";

c) al comma 4, dopo le parole: "che attesta la conformità al piano", sono eliminate le seguenti: ", ove predisposto,".

1-ter. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 110, primo periodo, le parole: "Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti sono eliminate;

b) il comma 3 è soppresso;

c) al comma 5, dopo le parole: "concordato preventivo" è eliminata la seguente: "non"».

c) *al comma 3, dopo le parole: «dell'articolo 372 del predetto decreto» aggiungere le seguenti: «come modificato dal comma 1-ter del presente articolo»;*

d) *al comma 4,*

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 104, il settimo comma è soppresso.»;

2) *alla lettera b), sopprimere il numero 1).*

1.329

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera n), numero 5), dopo le parole: «concordato preventivo» sono aggiunte le seguenti: «o che abbia presentato domanda di concordato preventivo».

1.330

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera n), numero 5), capoverso b), dopo le parole: «degli articoli 110» inserire le seguenti: «del presente decreto».

1.331

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera n), apportare le seguenti modifiche:

al numero 5), dopo le parole «del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;» aggiungere le seguenti: «alla lettera c), dopo le parole "gravi illeciti professionali" sono aggiunte le seguenti: ", confermati quantomeno all'esito di un giudizio di primo grado,"»;

al numero 6), all'alea «10-bis»,

1) *al secondo periodo, sostituire le parole «la durata dell'esclusione è pari» con le seguenti: «la stazione appaltante può valutare tali circostanze, ai fini dell'esclusione, per un periodo non superiore»;*

2) *sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nei casi di cui ai comma 5, lettera c-ter), nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante può tenere conto di tali fatti ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione l'operatore economico che li abbia commesso nei suoi confronti».*

1.332

[Margiotta](#)

Al comma 1, lettera n), numero 5), lettera b), inserire infine le seguenti parole: «il procedimento può definirsi in corso solo dal momento in cui vi sia stato un pronunciamento istruttorio del giudice che abbia accertato lo stato di insolvenza dell'impresa».

1.333

[Margiotta](#)

Al comma 1, lettera n), numero 5), dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«*b-bis*) alla lettera c), dopo la parola "i mezzi adeguati" sono inserite le seguenti "che fanno riferimento a provvedimenti definitivi o non contestati in giudizio o confermati all'esito di un giudizio";

b-ter) alla lett. c-ter), infine, sono aggiunte le seguenti parole: «nonché in relazione alla contestazione in giudizio della risoluzione»;

b-quater) sostituire la lettera f-bis) con la seguente: "f-bis) l'operatore economico, nel fornire le informazioni richieste circa l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni che attengono a cause di esclusione e risulta per ciò iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'Anac"».

1.334

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Steger](#)

Al comma 1, alla lettera n), dopo il numero 5), inserire il seguente:

«*5-bis*) al comma 7, le parole: "o un subappaltatore," sono soppresse».

1.335

[Margiotta](#)

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

«*5-bis*) al comma 7, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «o comunque sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione.»

1.336

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 6).

1.337

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera n), sostituire il numero 6), con il seguente:

«6) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tal caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna."».

1.338

[Margiotta](#)

Al comma 1, lettera n), numero 6), sostituire il capoverso 10-bis con il seguente:

«*10-bis*. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza.»

1.339 (testo corretto)

[Dessi](#), [Moronese](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera n), numero 6), capoverso «*10-bis*», al secondo periodo, sostituire le parole: «la durata dell'esclusione è pari a» con le seguenti: «la stazione appaltante può valutare tali circostanze, ai fini dell'esclusione, per un periodo non superiore a»;

b) alla lettera s):

1) sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate e alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a)"»;

2) sopprimere il numero 3).

1.340

Papatheu

Al comma 1, lettera n), numero 6), capoverso «10-bis», sopprimere l'ultimo periodo: «Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso».

1.341

Nastri, Calandrini, Maffoni, Ruspandini

Al comma 1, lettera n) al numero 6 sopprimere il periodo da: «Nel tempo», fino a: «commesso».

1.342

Margiotta

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

«6-bis). il comma 13 è sostituito dal seguente: "13. Con decreto ministeriale del Ministero delle infrastrutture, da adottarsi, sentita l'Anac e la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, sono definiti i mezzi di prova da considerare adeguati ai sensi del comma 5, lett. c), e le carenze nell'esecuzione di un precedente contratto che sono da considerarsi significative ai fini del medesimo comma 5, lett. c), limitando in ogni caso ad un anno il periodo di durata di esclusione dalle gare a decorrere dall'accertamento definitivo del fatto"».

1.343

Sudano

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

1.344

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

1.345

Durnwalder, Unterberger, Laniece

Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:

«o) all'articolo 83:

1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "proporzionati all'oggetto dell'appalto,» sono inserite le seguenti: «tenuto conto delle opzioni e rinnovi nonché»;

2) al comma 2, secondo periodo, le parole: "con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari" sono sostituite dalle seguenti: "con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies", e, al terzo periodo, le parole: "di dette linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "di detto regolamento";

3) al comma 9, secondo periodo, le parole: "afferenti all'offerta" sono sostituite dalle seguenti: "afferenti al contenuto dell'offerta" e dopo le parole: "regolarizzate le dichiarazioni" sono inserite le seguenti: "e le sottoscrizioni";

4) al comma 9, l'ultimo periodo è soppresso».

1.346

Mollame, Moronese

Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:

«o) all'articolo 83:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: "con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari" sono sostituite dalle seguenti: "con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies", e, al terzo periodo, le parole: "di dette linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "di detto regolamento";

2) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. I requisiti generali e speciali, di cui al presente articolo, devono essere posseduti dalle aziende candidate fino alla conclusione della procedura di gara".».

1.347

[Mirabelli](#)

Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:

«o) all'articolo 83, comma 2, secondo periodo, le parole: "da adottare, su proposta dell'Anac entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice", sono sostituite dalle seguenti: "da adottare, su proposta dell'Anac entro il 30 settembre 2019,"».

1.348

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera o), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,» *con le seguenti:* «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari»;

b) *sostituire le parole:* «di detto regolamento» *con le seguenti:* «di dette linee guida».

1.349

[Martelli](#), [De Petris](#)

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: «comma 27-octies», *inserire le parole:* «su proposta dell'ANAC».

1.350

[D'Arienzo](#)

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) All'articolo 83, comma 4, lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "con specifico riguardo al rapporto tra debito e patrimonio"».

1.351

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) All'articolo 83, comma 7 è aggiunto il seguente periodo: "Anche ai sensi di quanto previsto all'Allegato XVII del presente codice, per gli appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti, a seguito dell'avvenuto svolgimento della prestazioni contrattuale, emettono a favore dell'operatore economico singolo o raggruppato un certificato di buona esecuzione delle prestazioni contrattuali, sulla base di modelli emessi dall'ANAC, e ne inviano copia digitale alla Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici. A tale certificato, in possesso della suddetta Banca dati, fanno riferimento le stazioni appaltanti ai fini della successiva verifica dei requisiti di capacità tecnica relativi ai servizi e alle forniture svolte nel periodo di riferimento previsto nel bando di gara".»

1.352

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Collina](#)

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) all'articolo 83, comma 9, dopo le parole: "della domanda" aggiungere le parole: "e dell'offerta tecnica ed economica"».

1.353

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Gasparri](#), [Mangialavori](#), [Papatheu](#)

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

«o-bis) all'articolo 83, comma 9, dopo le parole: "della domanda" aggiungere le parole: "e dell'offerta tecnica ed economica"».

1.354

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) all'articolo 83, comma 10, al quarto periodo, le parole: "al mancato utilizzo del soccorso istruttorio," sono soppresse.»

1.355

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

1.356

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera p), al numero 1), premettere il seguente:

«01) al comma 1, primo periodo, le parole: "150.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "500.000 euro"».

1.357

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#)

Al comma 1, lettera p), è premesso il seguente numero:

«01) al comma 1, le parole: "di importo pari o superiore a 150.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "di importo pari o superiore a 258.000 euro"».

1.358

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera p) numero 1).

1.359

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera p), al numero 1, dopo le parole: «al comma 1» inserire le seguenti: «le parole: "150.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "500.000 euro" e,».

1.360

[Mirabelli](#)

Al comma 1, lettera p), sopprimere i numeri 2), 4), 5), 6), e 7).

1.361

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera p), numero 2).

1.362

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera p), numero 2), sostituire le parole: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono, altresì, individuati» con le seguenti: «L'ANAC, con il decreto di cui all'articolo 83, comma 2, individua, altresì,».

1.363

[Martelli](#), [De Petris](#)

Al comma 1, lettera p), al numero 2), dopo le parole: «comma 27-octies», inserire le parole: «d'intesa con l'ANAC».

1.364

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Gasparri](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#)

Al comma 1, lettere p) sopprimere il numero 3).

1.365

[Mirabelli](#)

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 3).

1.366

[Martelli](#), [De Petris](#)

Al comma 1, lettera p) sopprimere il numero 3).

1.367

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 3).

1.368

Sudano

Al comma 1, lettera p), sopprimere numero 3).

1.369

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli

All'articolo 1, comma 1, lettera p), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 4, lettera b), dopo le parole: "per il conseguimento della qualificazione" aggiungere le seguenti: "da cui deve risultare che l'operatore economico ha svolto almeno un'attività all'anno negli ultimi 5 anni;"».

1.370

Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Nencini

Al comma 1, lettera p), al numero 3), sostituire le parole: «quindici anni» con le seguenti: «dieci anni».

1.371

Sudano

Al comma 1, lettera p), numero 3), sostituire le parole: «ai quindici anni antecedenti» con le seguenti: «decennio antecedente».

1.372

Saccone, Mallegni

Al comma 1, lettera p), dopo il punto 3) aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 4, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

"b) il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all'articolo 83; il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione; tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti, di cui è consentito l'impiego temporalmente illimitato ai fini della qualificazione. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti"».

Conseguentemente dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:

«4-ter. L'adeguata capacità economica e finanziaria di cui al comma 4 lettera b) è dimostrata:

a) da idonee referenze bancarie;

b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all'articolo 83, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore cinquanta per cento degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;

c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio depositato, di valore positivo.

4-quater. L'adeguata idoneità tecnica di cui al comma 4 lettera b) è dimostrata:

a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 83, comma 2;

b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al quarantacinque per cento di quello della classifica richiesta;

c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al venti per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al venticinque per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importò complessivo, non inferiore al trenta per cento dell'importo della qualificazione richiesta».

1.373

Mallegni, Gallone, Vitali, Berutti, Gasparri, Papatheu, Perosino, Barboni, De Siano, Barachini, Berardi

Al comma 1, lettera p), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) al comma 4, lettera c), dopo le parole: "il possesso di certificazioni di sistemi di qualità" sono aggiunte le seguenti: "per importi pari o superiori alla soglia comunitaria e"».

1.374

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera p), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) al comma 4, lettera c), dopo le parole: "il possesso di certificazioni di sistemi di qualità", sono aggiunte le seguenti: "per importi pari o superiori alla soglia comunitaria e"».

1.375

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera p), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

"4-ter. In caso di perdita dell'attestazione, o suo ridimensionamento, l'affidatario mantiene la titolarità del contratto, ad eccezione del caso in cui nei suoi confronti sia stata disposta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico; in tal caso, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto"».

1.376

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera p), numero 4)

1.377

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera p), numero 4), sostituire le parole: «nel regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies», con le seguenti: «nelle linee guida».

1.378

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera p), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) al comma 7, lettera a), secondo periodo, le parole: "in alternativa" sono sostituite dalla seguente: "oltre"».

1.379

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 5).

1.380

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 5).

1.381

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera p), numero 5), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «Il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, disciplina» con le seguenti: «Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano»;*

b) *sostituire le parole: «Sono disciplinati» con le seguenti: «Le linee guida disciplinano».*

1.382

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 6).

1.383

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera p), numero 6), sostituire le parole: «del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,» con le seguenti: «delle linee guida».

1.384

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera p), al numero 6), dopo le parole: «comma 27-octies» inserire le parole: «ferme restando le linee guida ANAC».

1.385

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 7).

1.386

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera p), numero 7), sostituire le parole: «nel regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies», con le seguenti: «nelle linee guida».

1.387

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Gasparri](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#)

Al comma 1, lettera p), dopo il numero 7) inserire il seguente:

«7-bis) il comma 12 è soppresso».

1.388

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

1.389

[Mirabelli](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

1.390

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

1.391

[Patuanelli](#), [Romano](#)

Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:

«q) all'articolo 86:

1) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ai soli fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 in capo all'operatore economico che partecipa alla procedura, per i soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89 nonché ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio";

2) al comma 5-bis, le parole: "dall'ANAC con le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2." sono sostituite dalle seguenti: "con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies"».

1.392

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera q), sostituire le parole: «con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies.» con le seguenti: «dall'ANAC con le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2».

1.393

[Martelli](#), [De Petris](#)

al comma 1, lettera q), dopo le parole: «comma 27-octies,» inserire le parole: «d'intesa con l'ANAC».

1.394

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

1.395

[Mirabelli](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

1.396

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

1.397

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole da: «all'articolo 89,» fino a: «comma 11» con le seguenti: «all'articolo 89, comma 1, dopo le parole: "in originale o copia autentica il contratto," sono inserite le seguenti: "con data certa anteriore alla data di presentazione dell'offerta," e le parole: "a pena di nullità" sono sostituite dalle seguenti: "a pena di esclusione" e al comma 11».

1.398

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera r), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies» con le seguenti: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici»;*

b) *sostituire le parole «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista». con le seguenti: «Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 15.».*

1.399

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«r-bis) all'articolo 93:

a) *al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per prezzo base si intende la base di gara con esclusione degli importi previsti per opzioni e rinnovi.";*

b) *il comma 10 è sostituito dal seguente:*

"10. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto esclusivamente la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento. Nel caso in cui la procedura abbia un oggetto misto comprendente i suddetti servizi, la garanzia è calcolata sugli importi relativi ai servizi diversi da quelli sopra citati."».

1.400

[Margiotta](#)

Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:

«r-bis) all'articolo 93, comma 6, dopo la parola "fatto", sono inserite le seguenti:

"riconducibile a una condotta dolosa o gravemente colposa dell'affidatario, che ha causato danno alla stazione appaltante,"».

1.401

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera s).

1.402

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 1).

1.403

[Martelli](#), [De Petris](#)

Al comma 1, lettera s) sopprimere il numero 1).

1.404

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera s), alla fine del numero 1), aggiungere il seguente periodo: «Nei contratti aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa le stazioni appaltanti prevedono l'inserimento negli atti di gara di una soglia di sbarramento espressa come punteggio minimo che le offerte tecniche devono raggiungere al fine di potere essere valutate anche sotto il profilo economico. Laddove tale soglia non risulti superata il concorrente non potrà accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica».

1.405

[Taricco](#), [Margiotta](#)

Al comma 1, lettera s), al numero 1), dopo la lettera b-bis), inserire la seguente:

«b-bis.1) i contratti relativi ai lavori di realizzazione e manutenzione delle opere a verde.»».

1.406

[Battistoni](#), [Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#), [Papatheu](#)

Al comma 1, lettera s), al numero 1), dopo la lettera b-bis), inserire la seguente:

«b-bis.1) i contratti relativi ai lavori di realizzazione e manutenzione delle opere a verde.»».

1.407

[La Pietra](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspancini](#)

Al comma 1, lettera s), numero 1), dopo la lettera b-bis), inserire la seguente:

«b-ter) i contratti relativi ai lavori di realizzazione e manutenzione delle opere a verde.»».

1.408

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera s), sopprimere i punti 2) e 3).

1.409

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#)

Al comma 1, lettera s), sopprimere i punti 2) e 3).

1.410

[Nastri](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Ruspancini](#)

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 2).

1.411

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 2).

1.412

[Mirabelli](#)

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 2).

1.413

[Papatheu](#)

Al comma 1, lettera s), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate e alla lettera b) sono aggiunte le seguenti parole: "fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al precedente comma 3, lettera a)".»

1.414

[Nastri](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Ruspancini](#)

Al comma 1, lettera s), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 4, le lettere a) e c) sono soppresse e alla lettera b) è aggiunto il seguente periodo: "fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al precedente comma 3, lettera a)".»

1.415

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera s), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per l'aggiudicazione dei lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro non caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o da carattere innovativo"».

1.416

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Papatheu](#)

Al comma 1, lettera s), numero 2), sostituire le parole: «le lettere a) e c) sono abrogate», con le seguenti: «la lettera c) è abrogata».

1.417

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera s), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla lettera b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al precedente comma 3, lettera a) e per i servizi e le forniture caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno carattere innovativo di cui al precedente comma 3, lettera b-bis)"»;*

b) *sopprimere il numero 3).*

1.418

[Coltorti](#), [Fede](#), [Romano](#), [Moronese](#)

Al comma 1, lettera s), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) sostituire il comma 10 con il seguente:

"10. Nell'offerta economica devono in ogni caso ritenersi compresi i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, propri dell'operatore economico. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)"».

1.419

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Papatheu](#)

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 3).

1.420

[Gallone](#), [Mallegni](#), [Berutti](#), [Vitali](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#), [Papatheu](#)

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 3).

1.421

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#), [Papatheu](#)

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 3).

1.422

[Papatheu](#)

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 3).

1.423

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 3).

1.424

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 3).

1.425

[Martelli](#), [De Petris](#)

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 3).

1.426

[Nugnes](#)

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 3).

1.427

[Ruspanini](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 3).

1.428

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

All'articolo 1, comma 1, lettera s), sopprimere il numero 3).

1.429

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 3).

1.430

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Mirabelli](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 3).

1.431

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera s), sostituire il numero 3) con il seguente: «3) il comma 10-bis è sostituito dal seguente: »10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, fermo rimanendo che la proporzione tra offerta economica e offerta tecnica venga sempre rispettata.».

1.432

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera s), sostituire il numero 3), con il seguente:

«3) al comma 10-bis, secondo periodo, le parole: "30 per cento" sono sostituite con le seguenti "50 per cento"».

1.433

[Margiotta](#)

Al comma 1, lettera s), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 10-bis, secondo periodo, le parole "30 per cento" sono sostituite con le seguenti: "20 per cento"».

1.434

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera s), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 10-bis, è aggiunto, in fine, il seguente: "Per l'affidamento di contratti relativi a servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 50, comma 1, onde scoraggiare offerte con ribassi eccessivi, la stazione appaltante inserisce nei documenti di gara, ai fini dell'attribuzione del punteggio economico, formule non lineari che pongono in rapporto il ribasso offerto da ciascun concorrente con il ribasso massimo offerto in gara, elevato ad un coefficiente compreso tra 0,2 e 0,3; la stazione appaltante può prevedere una formula di attribuzione del punteggio economico diversa da quella indicata, dando conto delle ragioni di tale scelta con adeguata motivazione"».

1.435

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera s), numero 3), aggiungere le seguenti parole: «e è aggiunto il seguente periodo: "La stazione appaltante, per gli affidamenti di contratti di cui al comma 3 stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 20 per cento"».

1.436

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera s), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) è abrogato il comma 14-bis».

1.437

[Iannone](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspandini](#)

Al comma 1, lettera s), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) è abrogato il comma 14-bis».

1.438

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 4).

1.439

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera s), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) il comma 15 è sostituito dal seguente: "15. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte"».

1.440

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

1.441

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

1.442

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera t), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 1), premettere il seguente: «01) al comma 1, dopo la parola: «realizzabilità», è inserita la seguente: «complessiva»»;*

b) *sopprimere il numero 2);*

c) *dopo il numero 3), inserire i seguenti:*

«3-bis) al comma 4, alinea, le parole: "Le spiegazioni di cui al comma 1 possono", sono sostituite dalle seguenti: "Le spiegazioni di cui al comma 1 devono tendere a fornire argomentazioni riguardo l'attendibilità e l'affidabilità dell'offerta nel suo complesso. Possono";

3-ter) al comma 6, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ove per tale voce le apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, prevedano un valore minimo inderogabile".».

1.443

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera t), numero 1), premettere il seguente: «01) al comma 1, le parole: "su richiesta della stazione appaltante" sono sostituite dalle seguenti: "alla stazione appaltante"».

Conseguentemente, dopo il numero 3), aggiungere il seguente: «3-bis) al comma 5, le parole da: "richiede per iscritto" fino a: "Essa" sono soppresse».

1.444

[Mirabelli](#)

Al comma 1, lettera t), sopprimere i numeri 1), 3) e 4).

1.445

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera t), sopprimere il numero 1).

1.447

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera t), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) I commi 2 e 2-bis sono abrogati».

1.446

[Iannone](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#)

Al comma 1, lettera t), numero 1), sopprimere le parole: «il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) *calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nel loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;*

b) *calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);*

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)».

Conseguentemente prima del capoverso "2-bis" inserire le seguenti parole: «Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:».

1.450

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera t), numero 1) sopprimere le parole: «il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)».

Conseguentemente prima del capoverso "2-bis" inserire le seguenti parole: «Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:».

1.448

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera t), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti, al fine di garantire la congruità delle offerte e, nel contempo, assicurare la non predeterminabilità delle stesse da parte degli offerenti, aggiudicano l'appalto con uno dei metodi indicati alle lettere a), b), c) e d), da utilizzare sulla base del seguente meccanismo: calcolo della somma di tutti i ribassi offerti dai concorrenti e, qualora la seconda cifra dopo la virgola di tale somma si collochi tra i numeri 1 e 3 compresi, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera a); qualora si collochi tra i numeri 4 e 6 compresi, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera b); qualora si collochi tra i numeri 7 e 9 compresi, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera c); qualora sia 0, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera d). I metodi sono i seguenti:

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 20 per cento arrotondato all'unità superiore rispettivamente delle offerte di maggior e minor ribasso, incrementata dello scarto aritmetico medio dei ribassi percentuali che superano la predetta media e aggiudicazione all'offerta che più si avvicina per difetto a tale media;

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 20 per cento arrotondato all'unità superiore rispettivamente delle offerte di maggior e minor ribasso, decrementata dello scarto aritmetico medio dei ribassi percentuali che non superano la predetta media e aggiudicazione all'offerta che più si avvicina per difetto a tale media;

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 15 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso. Qualora la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali sia dispari, la media verrà incrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali; la gara si aggiudica all'offerta che eguaglia o che più si avvicina per difetto a tale soglia. Qualora la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali sia pari, compreso lo 0, la media verrà decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. La gara verrà aggiudicata all'offerta che eguaglia o che più si avvicina per eccesso a tale soglia. Le offerte espresse in cifra percentuale di ribasso sono ammesse fino a tre cifre decimali;

d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del 10 per cento arrotondato all'unità superiore rispettivamente delle offerte di maggior e minor ribasso, incrementata del 10 per cento e aggiudicazione all'offerta che più si avvicina per difetto a tale media. Qualora la predetta media fosse inferiore al 15 per cento, l'incremento sarà del 20 per cento.

2-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d), qualora vi siano più offerte uguali, si procede mediante sorteggio nella medesima seduta di gara.

2-ter. Al fine di non rendere nei tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può procedere con decreto alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia"».

1.449

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera t), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, il RUP la commissione giudicatrice procedono al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento;

d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento;

e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione

giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.»».

1.451

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera t), numero 1), capoverso "comma 2", sostituire le parole: «commissione giudicatrice,» con le seguenti: «commissione di gara».

1.452

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera t), numero 1), capoverso 2-ter, dopo le parole: «il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono aggiunte le seguenti: «, sentita l'Anac,».

1.453

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera t), sopprimere il numero 2).

1.454

[Papatheu](#)

Al comma 1, lettera t), sopprimere il numero 2).

1.455

[Nastri](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Ruspanini](#)

Al comma 1, lettera t), sopprimere il numero 2).

1.456

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera t), numero 2), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «due».

1.457

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera t), sopprimere il numero 3).

1.458

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera t), numero 3), sostituire le parole: «Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter è effettuato» con le seguenti: «Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato».

1.459

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera t), al numero 3 sopprimere la seguente parola: «2-ter».

1.460

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera t), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) al comma 5, lettera d), le parole: "del personale" sono sostituite dalle seguenti: "della manodopera"».

1.461

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, lettera t), sopprimere il numero 4) è soppresso.

1.462

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera t), sopprimere il numero 4).

1.463

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera t), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «alle soglie di cui all'articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede» con le seguenti: «alle soglie di cui al l'articolo 35, la stazione appaltante può prevedere»;*

b) *sopprimere le parole: «dopo le parole: "individuata ai sensi del comma 2", sono inserite le seguenti: "e commi 2-bis e 2-ter"»;*

c) *sostituire le parole*: «Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.» *con le seguenti*: «Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci».

1.464

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera t), dopo il numero 4), è aggiunto il seguente:

«4-bis) all'articolo 97, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. Hanno carattere transfrontaliero gli appalti alle cui procedure di gara siano state ammesse, in percentuale pari a superiore al 10 per cento, imprese aventi sede in Stati dell'Unione Europea diversi dall'Italia"».

1.465

[D'Alfonso](#)

Al comma 1, dopo la lettera t) inserire la seguente:

«t-bis) all'articolo 101:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla il rispetto dei tempi di avvio e di conclusione relativi all'esecuzione dei contratti medesimi e i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità, impartisce disposizioni di servizio e accerta il corretto ed effettivo rispetto delle tempistiche e il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.";

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. L'ANAC con proprie linee guida definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione relativi alla definizione e al rispetto delle tempistiche di avvio e conclusione delle procedure di esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture"».

1.466

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:

«t-bis) all'articolo 101, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, le stazioni appaltanti Individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, un organismo di controllo di tipo A, accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, a cui affidare il supporto alle attività del responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31, con particolare riferimento alle attività di alta sorveglianza e controllo della qualità, dei tempi e dei costi di esecuzione. Tale servizio di supporto dovrà essere inserito all'interno della procedura di selezione del soggetto verificatore di cui all'articolo 26"».

1.467

[Ruspanini](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:

«t-bis) all'articolo 101, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, un organismo di controllo di tipo A, accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, a cui affidare il supporto alle attività del responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31, con particolare riferimento alle attività di alta sorveglianza e controllo della qualità, dei tempi e dei costi di esecuzione. Tale servizio di supporto dovrà essere inserito all'interno della procedura di selezione del soggetto verificatore di cui all'articolo 26"».

1.468

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:

«*t-bis*) all'articolo 101 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, secondo periodo, premettere le seguenti parole: "Fermo restando il regime di responsabilità di cui all'articolo 48, in caso di affidamento all'esterno ad un raggruppamento temporaneo di professionisti,";

2) al comma 5, quarto periodo, premettere le seguenti parole: "Fermo restando il regime di responsabilità di cui all'articolo 48 in caso di affidamento all'esterno ad un raggruppamento temporaneo di professionisti,"».

1.469

[Margiotta](#)

Al comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:

«*t-bis*) All'articolo 104, comma 10, primo periodo, dopo le parole: "più garanti" aggiungere le seguenti: ", senza determinare tra essi vincoli di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, i quali in caso di escussione dovranno procedere pro-quota nei confronti dei singoli garanti".».

1.470

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera u).

1.471

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera u).

1.472

[Mirabelli](#)

Al comma 1, sostituire la lettera u), con la seguente:

«*u*) all'articolo 102, comma 8, primo periodo, le parole: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'Anac" con le seguenti: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2019, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'Anac"».

1.473

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera u), sostituire le parole: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,» con le seguenti: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC,».

1.474

[Martelli](#), [De Petris](#)

Al comma 1, lettera u) dopo le parole: «comma 27-octies,», inserire le seguenti: «sentita l'ANAC».

1.475

[Fazzolari](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspandini](#)

Al comma 1, dopo la lettera u), inserire la seguente:

«*u-bis*) all'articolo 102, comma 3:

1) le parole: "non oltre sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni" e le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi";

2) dopo l'ultimo periodo aggiungere, in fine, i seguenti: "Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori o dei servizi e forniture. I termini di cui al presente comma sono perentori e obbligatori e il loro mancato rispetto comporta diritto al risarcimento del danno da ritardo per gli appaltatori e responsabilità erariale per chi ha dato causa al ritardo".».

1.476

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, dopo la lettera u) inserire la seguente:

«u-bis) all'articolo 102, comma 6, dopo le parole: "presente articolo." sono aggiunte le seguenti: "Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'esterno delle amministrazioni pubbliche per l'affidamento dei suddetti incarichi previo accertamento di carenza di professionalità interne appositamente motivato".».

1.477

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, dopo la lettera u) inserire la seguente:

«u-bis) all'articolo 102, il terzo periodo del comma 6 è soppresso».

1.478

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, dopo la lettera u), inserire la seguente:

«u-bis) all'articolo 103, comma 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b) e c)";

b) le parole: "nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità" sono soppresse;

c) l'ultimo periodo è soppresso».

1.479

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera v).

1.480

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#), [Papatheu](#)

Al comma 1, sostituire la lettera v) con la seguente:

«v) all'articolo 105:

1) Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "dell'importo del contratto da affidare." sono aggiunte le seguenti: "Per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto".

2) Al comma 2, il terzo periodo è sostituito con il seguente: "Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, il subappalto non può superare la quota del trenta per cento. Per i servizi e forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto".

3) Al comma 4:

a) è eliminata la lettera a);

b) alla lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80";

c) è eliminata la lettera d);

4) Il comma 5 è soppresso;

5) Il comma 6 è soppresso;

6) Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: "al subappaltatore, al cottimista" sono eliminate le seguenti: "al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori"; inoltre, è eliminata la lettera a); infine, alla lettera c), dopo le parole: "se la natura lo consente" sono aggiunte le seguenti: "previa adeguata motivazione della stessa stazione appaltante".

7) Al comma 14, è eliminato il primo periodo; al secondo periodo, dopo le parole: "della sicurezza" sono soppresse le seguenti: "e della manodopera";

8) Al comma 22, dopo le parole: "all'appaltatore", le parole: "scomputando dall'intero valore dell'appalto" sono sostituite con le seguenti: "indicando".

9) Dopo il comma 22, è aggiunto il seguente:

"23. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

a) l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite;

b) l'impresa affidataria può utilizzare per la qualificazione:
1) l'importo dei lavori eseguiti;
2) l'importo dei lavori della categoria prevalente subappaltati;
3) i lavori subappaltati nelle categorie scorporagli previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, per l'intero importo, da utilizzare, a sua scelta, nelle rispettive categorie scorporabili o nella categoria prevalente"».

1.481

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, la lettera v) è sostituita dalla seguente:

«v) all'articolo 105:

1) Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "dell'importo del contratto da affidare." sono aggiunte le seguenti: "Per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto".

2) Al comma 2, il terzo periodo è sostituito con il seguente: "Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, il subappalto non può superare la quota del trenta per cento. Per i servizi e forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto".

3) Al comma 4:

a) è eliminata la lettera a);

b) alla lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80";

c) è eliminata la lettera d);

4) Il comma 5 è soppresso;

5) Il comma 6 è soppresso;

6) Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: "al subappaltatore, al cottimista" sono eliminate le seguenti: "al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori"; inoltre, è eliminata la lettera a); infine, alla lettera c), dopo le parole: "se la natura lo consente" sono aggiunte le seguenti: "previa adeguata motivazione della stessa stazione appaltante".

7) Al comma 14, è eliminato il primo periodo; al secondo periodo, dopo le parole: "della sicurezza" sono sopresse le seguenti: "e della manodopera".

8) Al comma 22, dopo le parole: "all'appaltatore", le parole: "scomputando dall'intero valore dell'appalto" sono sostituite con le seguenti: "indicando".

9) Dopo il comma 22, è aggiunto il seguente:

«23. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

a) l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite;

b) l'impresa affidataria può utilizzare per la qualificazione:

1) l'importo dei lavori eseguiti;

2) l'importo dei lavori della categoria prevalente subappaltati;

3) i lavori subappaltati nelle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, per l'intero importo, da utilizzare, a sua scelta, nelle rispettive categorie scorporabili o nella categoria prevalente"».

1.482

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, lettera v), sopprimere i numeri da 1) a 5).

1.483

[Martelli](#), [De Petris](#)

Al comma 1, lettera v) sopprimere il numero 1).

1.484

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 1).

1.485

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 1).

1.486

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 1).

1.487

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 1).

1.488

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 1).

1.489

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera v), numero 1), sostituire le parole: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del cinquanta per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.» con le seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture».

1.490

[Margiotta](#), [Mirabelli](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera v), numero 1), sostituire le parole: «il subappalto» con le seguenti: «l'eventuale subappalto» e le parole: «la quota del 50 per cento» con le seguenti: «la quota del 30 per cento».

1.491

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera v), numero 1), sostituire le parole: «il subappalto è indicato» con le seguenti: «la possibilità di subappalto è indicata».

1.492

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera v), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 1), sopprimere le seguenti parole: «è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e»;*

b) *dopo il numero 6), aggiungere il seguente:*

«6-bis) dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

"13-bis. Al di fuori dei casi disciplinati dal precedente comma 13, al pagamento del subappaltatore, del cottimista e degli altri subcontraenti di cui al terzo periodo del comma 2 provvede l'appaltatore, cui è fatto obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso appaltatore corrisposti al subappaltatore, al cottimista o al subcontraente, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore, del cottimista o del subcontraente entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore"».

1.493

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera v), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e».

1.494

[Ruspanini](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Al comma 1, lettera v), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e».

1.495

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera v), numero 1), sostituire le parole: «è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 50 per cento» con le seguenti: «non può superare la quota del 30 per cento».

1.496

[Margiotta](#), [Mirabelli](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera v), numero 1), sostituire le parole: «la quota del 50 per cento» con le seguenti: «la quota del 30 per cento».

1.497

[Coltorti](#), [Patuanelli](#), [Moronese](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera v):*

1) *al numero «1)» sostituire la parola: «cinquanta» con la seguente: «quaranta»;*

2) *sopprimere il numero 2);*

b) *sopprimere la lettera aa).*

1.498

[Nugnes](#)

Al comma 1, lettera v), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero «1)» sostituire la parola: «cinquanta» con la seguente: «quaranta»;*

b) *sopprimere il numero 4);*

c) *sopprimere il numero 5).*

1.499

[Margiotta](#)

Al comma 1, lettera v), al numero 1), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «quaranta».

1.500

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera v), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il proponente dichiara quali attività intenda subappaltare entro il predetto limite».

1.501

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera v), sopprimere i numeri 2) e 4).

1.502

[Martelli](#), [De Petris](#)

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 2).

1.503

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 2).

1.504

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 2).

1.505

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 2).

1.506

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera v), sostituire il numero 2), con il seguente: «2) al comma 4, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "qualora abbiano partecipato alla procedura meno di cinque imprese"».

1.507

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 3).

1.508

[Martelli, De Petris](#)

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 4).

1.509

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli](#)

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 4).

1.510

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 4).

1.511

[Martelli, De Petris](#)

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 5).

1.512

[Mirabelli](#)

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 5).

1.513

[Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 5).

1.514

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli](#)

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 5).

1.515

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 5).

1.516

[Durnwalder, Unterberger, Laniece](#)

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 5).

1.517

[Mirabelli](#)

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 5).

1.518

[Martelli, De Petris](#)

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 6).

1.519

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 6).

1.520

[Mirabelli, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Sudano, Nencini](#)

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 6).

1.521

[Iannone, Calandrini, Maffoni, Nastri, Ruspandini](#)

Al comma 1, lettera v), sostituire il numero 6) con il seguente:

«6) È abrogato il comma 13».

1.522

[Mirabelli, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Sudano, Nencini](#)

Al comma 1, lettera v), numero 6), sopprimere le seguenti parole: «la lettera a) è abrogata e».

1.523

[Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece](#)

Al comma 1, lettera v), numero 6), sopprimere le seguenti parole: «al comma 13, la lettera a) è abrogata e».

1.524

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera v), numero 6), sopprimere le seguenti parole: «al comma 13, la lettera a) è abrogata e».

1.525

[Ruspanini](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Al comma 1, lettera v), numero 6), dopo le parole: «e se la natura del contratto lo consente,» inserire le seguenti: «nonché le parole: "su richiesta del subappaltatore"».

1.526

[Margiotta](#)

Al comma 1, lettera v), numero 6), dopo le parole: «sono soppresse» è aggiunto il seguente periodo: «Alla lettera c) dopo le parole: "su richiesta del subappaltatore" sono inserite le seguenti: "del cottimista, del prestatore di servizi, del fornitore di beni o lavori, del noleggiante a caldo e delle mandanti nei Raggruppamenti Temporanei di Impresa"».

1.527

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#)

Al comma 1, lettera v), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

«6-bis) Dopo le parole: "servizi o forniture", inserire le seguenti: "Il ribasso sui costi della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto non deve superare il 5 per cento del costo indicato dall'operatore ai sensi dell'articolo 95 comma 10."».

1.528

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Vitali](#), [Pichetto Fratin](#), [Papatheu](#), [Gasparri](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [Barachini](#), [Berardi](#)

Alla lettera v) del comma 1, dopo il numero 6), aggiungere il seguente:

«6-bis) dopo il comma 13, inserire il seguente:

"13-bis. Al fine di consentire alla stazione appaltante di provvedere al pagamento diretto del subappaltatore nelle ipotesi di cui al comma 13, l'appaltatore nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese la mandataria, in occasione della presentazione delle fatture relative a ciascun SAL, sono tenute a dare prova dell'integrale corresponsione ai subappaltatori di quanto spettante per le prestazioni da queste rese fino al SAL precedente"».

1.529

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera v), dopo il numero 6), inserire il seguente:

«6-bis) al comma 14, le parole: "e della manodopera" sono soppresse».

1.530

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#), [Papatheu](#)

Al comma 1, lettera v), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

«6-bis) il comma 16 è abrogato».

1.531

[Ruspanini](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Al comma 1, lettera v), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:

«6-bis) il comma 16 è abrogato».

1.532

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera v), dopo il numero 6), aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis) il comma 16 è abrogato».

1.533

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, dopo la lettera v) aggiungere la seguente:

«v-bis) all'articolo 106 comma 4 lettera a), dopo le parole: "avrebbero consentito l'ammissione di candidati" sono inserite le seguenti: "o di offerenti"».

1.534

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, dopo la lettera v) aggiungere la seguente:

«v-bis) all'articolo 106, il comma 13 è sostituito dal seguente: "13. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni un aumento o una diminuzione nel rispetto di quanto stabilito al comma 1 e 2, può imporre all'appaltatore l'esecuzione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Fino a tale limite l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto"».

1.535

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, dopo la lettera v) aggiungere la seguente:

«v-bis) all'articolo 108, comma 5, dopo le parole "decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto" sono inserite le seguenti: "e di tutti gli oneri e maggiori costi derivanti dalla necessità di riappaltare"».

1.536

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

«v-bis) All'articolo 109, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "il pagamento preclude all'appaltatore il riconoscimento del maggior danno"».

1.537

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera z).

1.538

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera z), sopprimere il numero 1).

1.539

[Mirabelli](#)

Al comma 1, lettera z), sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'Anac" con le seguenti: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2019, su proposta dell'Anac"»

e sopprimere il numero 2).

1.540

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera z), numero 1), sostituire le parole: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono individuate» con le seguenti: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuano».

1.541

[Martelli](#), [De Petris](#)

Al comma 1, lettera z), dopo le parole: «comma 27-octies,» inserire le parole: «su proposta dell'ANAC».

1.542

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera z), numero 2).

1.543

Sudano

Al comma 1, lettera z), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono altresì individuati» *con le seguenti:* «Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresì approvate linee guida che individuano»;

b) *sostituire le parole:* «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al l'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista» *con le seguenti:* «Fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica l'articolo 216, comma 17».

1.544

Mallegni, Gallone, Vitali, Berutti, Perosino, Balboni, De Siano, Barachini, Berardi, Papatheu

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera z), aggiungere la seguente:

«z-bis) l'articolo 113-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 113-bis. - (*Termini di pagamento. Clausole penali*) - 1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest'ultimo comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento

2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231

4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale"».

1.545

Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Nencini

Al comma 1, dopo la lettera z), è aggiunta la seguente:

«z-bis) l'articolo 113-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 113-bis. - (*Termini di pagamento. Clausole penali*) - 1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Nell'ambito del predetto termine; il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest'ultimo comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento

2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231

4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale"».

1.546

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, dopo la lettera z), aggiungere la seguente:

«z-bis) All'articolo 125, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. La procedura negoziata si applica anche ai lavori complementari non ricompresi nell'appalto originario e diventati necessari per il completamento dell'opera qualora questi sono generati da condizioni non programmabili né prevedibili in alcun modo all'atto della gara"».

1.547

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera aa).

1.548

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera aa).

1.549

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera aa).

1.550

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera aa).

1.551

[Nugnes](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera aa).

1.552

[Martelli](#), [De Petris](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera aa).

1.553

[Mallegni](#), [Gallone](#)

Al comma 1, sostituire la lettera aa), con la seguente:

«aa) all'articolo 113, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "2 per cento", con le seguenti: "4 per cento".».

1.554

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, lettera aa), sostituire le parole: «per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione,»

con le seguenti: «per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di predisposizione e di controllo di gara, di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione».

1.555

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera aa), sostituire le parole: «per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione,»

con le seguenti: «per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici».

1.556

[Iannone](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#)

Al comma 1, lettera aa) le parole: «per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione» *sono sostituite dalle parole:* «per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici».

1.557

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, dopo la lettera aa) aggiungere la seguente:

«*aa-bis*) all'articolo 113, comma 2 dopo le parole: "La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture" sono inserite le seguenti: "in misura non superiore all'1 per cento e"».

1.558

[Iannone](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#)

Al comma 1, dopo la lettera aa) aggiungere la seguente:

«*aa-bis*) all'articolo 113 comma 2 dopo le parole: "dal propri dipendenti" aggiungere le parole: "e dirigenti"».

1.559

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, dopo la lettera aa) aggiungere la seguente:

«*aa-bis*) all'articolo 113, comma 3 è abrogato il seguente periodo: "Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale".».

1.560

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, dopo la lettera aa), aggiungere la seguente:

«*aa-bis*) All'articolo 113, comma 3, le parole: "sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base di apposito regolamento da adottare da parte delle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti entro 90 giorni dalla stipula dell'accordo decentrato integrativo";».

1.561

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, dopo la lettera aa), aggiungere la seguente:

«*aa-bis*) All'articolo 113, aggiungere in fine il seguente comma:

"5-ter. Gli incentivi disciplinati dal presente articolo, così come modificato dall'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, erogati su risorse finanziarie individuate *ex lege* facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a far data dall'anno 2016, data di entrata in vigore del presente articolo".».

1.562

[Fazzolari](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#)

Al comma 1, dopo la lettera aa), inserire la seguente:

«aa-bis) all'articolo 113-bis:

- 1) al comma 1, la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "dieci";
- 2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento, entro dieci giorni, rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore".
- 3) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. I pagamenti delle fatture emesse dagli appaltatori devono avvenire nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di trasmissione, pena il riconoscimento automatico degli interessi commerciali in favore dell'appaltatore".».

1.563

[Fazzolari](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#)

Al comma 1, dopo la lettera aa), inserire la seguente:

«aa-bis) all'articolo 113-bis:

- "1) al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: 'Per appalti di durata superiore ai sessanta giorni è obbligatorio effettuare certificati di pagamento su stati di avanzamento lavori mensili'".».

1.564

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera bb).

1.565

[Ruspanini](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#)

Al comma 1, lettera bb), dopo le parole: «all'articolo 133», inserire le seguenti: «comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti aggiudicatari possono applicare il criterio del minor prezzo in presenza di un sistema di qualificazione degli operatori e di specifiche tecniche del prodotto adeguatamente definite."».

1.566

[Fede](#), [Coltorti](#), [Moronese](#)

Al comma 1, dopo la lettera bb), inserire la seguente:

«bb-bis) all'articolo 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 6, la lettera a) è abrogata;
- 2) alla lettera b) dopo le parole: "degli esercizi da convenzionare" sono aggiunte le seguenti: ", con specifica valorizzazione, in sede di attribuzione dei punti o dei pesi, delle caratteristiche qualitative che connotano il servizio sostitutivo di mensa offerto dalla rete di esercizi selezionata";
- 3) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
"d-bis) servizi aggiuntivi che le società di emissione intendono sottoporre alla rete di esercizi convenzionabili o attualmente in uso dalle stesse con gli esercizi convenzionati";
- 4) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis. Nei contratti di affidamento dei servizi sostitutivi di mensa sono previste penali a carico delle società di emissione per il ritardo nel pagamento delle prestazioni effettuate da parte degli esercizi convenzionati a fronte dell'accettazione dei buoni pasto emessi rispetto ai termini previsti dagli accordi di convenzionamento con i singoli esercizi. Le penali di cui al presente comma sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,1 per mille e lo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.";
- 5) al comma 7, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Ai fini della comprova dell'attivazione della rete e del rispetto dei contenuti obbligatori e delle clausole inderogabili delle convenzioni o accordi di convenzionamento con gli esercizi, le società di emissione devono produrre copia delle singole convenzioni stipulate. Le società di emissione, con cadenza semestrale, debbono comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche alla rete di esercizi

convenzionati e ai testi delle convenzioni o degli accordi di convenzionamento stipulati con i singoli esercizi. La mancata attivazione della rete richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza dell'aggiudicazione. La riduzione del numero di esercizi convenzionati per una percentuale superiore al 10 per cento rispetto a quella oggetto dell'offerta presentata in gara per un periodo di due semestri consecutivi costituisce causa di risoluzione del contratto.";

6) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

"8-bis. Nei contratti di affidamento dei servizi sostitutivi di mensa la garanzia definitiva di cui agli articoli 103 e 104 è estesa anche a copertura delle inadempienze delle società di emissione nel pagamento delle prestazioni effettuate da parte degli esercizi convenzionati a fronte dell'accettazione dei buoni pasto emessi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento diretto di quanto dovuto dalla società di emissione ai singoli esercizi convenzionati."».

1.567

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, dopo la lettera bb), inserire la seguente:

«bb-bis) all'articolo 144:

1) al comma 6, la lettera a) è abrogata;

2) al comma 6, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

"d-bis) servizi aggiuntivi che le società di emissione intendono sottoporre alla rete di esercizi convenzionabili o attualmente in uso dalle stesse con gli esercizi convenzionati";

3) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. Nei contratti di affidamento dei servizi sostitutivi di mensa sono previste penali a carico delle società di emissione per il ritardo nel pagamento delle prestazioni effettuate da parte degli esercizi convenzionati a fronte dell'accettazione dei buoni pasto emessi rispetto ai termini previsti dagli accordi di convenzionamento con i singoli esercizi. Le penali di cui al presente comma sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,1 per mille e lo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Per il recupero delle penali le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi sulla garanzia definitiva di cui agli articoli 103 e 104. Le somme così ottenute sono destinate, in misura proporzionale, agli esercizi convenzionati danneggiati dai ritardati adempimenti della società di emissione".

4) dopo il comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente:

"8-bis. Nei contratti di affidamento dei servizi sostitutivi di mensa la garanzia definitiva di cui agli articoli 103 e 104 è estesa anche a copertura delle inadempienze delle società di emissione nel pagamento delle prestazioni effettuate da parte degli esercizi convenzionati a fronte dell'accettazione dei buoni pasto emessi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento diretto di quanto dovuto dalla società di emissione ai singoli esercizi convenzionati"».

1.568

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Nencini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera cc).

1.569

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera cc).

1.570

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera cc).

1.571

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera cc), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole*: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*», con le seguenti: «Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,»;

b) *sostituire le parole*: «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.» con le seguenti: «Fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica l'articolo 216, comma 19.».

1.572

[Martelli, De Petris](#)

Al comma 1, lettera cc) dopo le parole: «comma 27-*octies*,» *inserire le seguenti*: «di concerto con il MIBACT» e, *infine, sostituire le parole*: «disposizione transitoria ivi prevista» con le seguenti: «normativa vigente».

1.573

[Margiotta](#)

Al comma 1, dopo la lettera cc), aggiungere la seguente:

«*cc-bis*) all'articolo 148, comma 6, il periodo da: "Per i lavori di cui" fino a: "500.000 euro" è soppresso.».

1.574

[Margiotta, Ferrazzi, Astorre, D'Arienzo, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Nencini](#)

Al comma 1, dopo la lettera cc), aggiungere la seguente:

«*cc-bis*) all'articolo 148, comma 6, è soppresso l'ultimo periodo,».

1.575

[Durnwalder, Unterberger, Laniece](#)

Al comma 1, dopo la lettera cc) aggiungere la seguente:

«*cc-bis*) all'articolo 157:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Altri servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici connessi con l'architettura e l'ingegneria";

2) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando il rispetto dell'articolo 35, la direzione lavori può essere affidata con procedura separata."».

1.576

[Ferrazzi, Margiotta](#)

Al comma 1 dopo la lettera cc) aggiungere la seguente:

«*cc-bis*) all'articolo 157, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "100.000 euro" con le seguenti: "209.000 euro" e al secondo periodo, sostituire le parole: "100.000 euro" con le seguenti: "209.000 euro"».

1.577

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Martelli](#)

Al comma 1, dopo la lettera cc), aggiungere la seguente:

«*cc-bis*) sostituire l'articolo 163 con i seguenti:

"Art. 163. - (*Oggetto e ambito di applicazione*) - 1. Al fine di garantire semplificazione e tempestività nelle acquisizioni di forniture o di servizi o nella realizzazione di lavori o opere necessari al superamento di situazioni emergenziali, le disposizioni della presente Sezione si applicano alle procedure di affidamento lavori, servizi e forniture nei casi di somma urgenza e in caso di eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2. L'affidamento dei contratti di cui alla presente Sezione avviene nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e comunitari di riferimento.

Art. 163-*bis*. - (*Procedure in caso di somma urgenza*) - 1. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, il verificarsi di situazioni di danno o di pericolo ovvero la previsione dell'imminente verificarsi delle stesse, nei limiti strettamente necessari per il superamento della situazione in atto. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta

persistente finché non risultino rimosse le situazioni dannose o di pericolo per la pubblica o privata incolumità connesse all'evento.

2. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio il responsabile del procedimento o altro soggetto appartenente all'amministrazione competente che si reca sul luogo, dispone la immediata esecuzione dei lavori o la prestazione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere il danno o lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, redigendo contemporaneamente un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di somma urgenza, le cause che lo hanno provocato e le prestazioni e i lavori necessari per rimuoverlo.

3. L'esecuzione dei lavori, le prestazioni di servizi e le forniture di somma urgenza possono essere eseguite in amministrazione diretta o essere affidati in via diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o da altro soggetto appartenente alla amministrazione competente.

4. Il corrispettivo delle prestazioni è definito consensualmente con l'affidatario in difetto di accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o dei servizi, o delle forniture sulla base dei prezzi definiti mediante l'utilizzo dei prezzi di cui all'articolo 23 comma 7 per i lavori o di altri prezzi ufficiali di riferimento, tra cui quelli di cui all'articolo 24, comma 8, per i servizi e le forniture, ridotti del 10 per cento. A causa delle specifiche peculiarità del cantiere o delle reali esigenze di approvvigionamento di materiali o mezzi d'opera, connesse anche alle complessive necessità nell'ambito degli interventi in corso, è possibile, motivando, adeguare le voci di lavorazione o i prezzi elementari presenti nel prezzo. Nel caso di affidamenti di servizi e forniture per importi complessivi pari o superiori a 40.000,00 euro per i quali non siano disponibili prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti.

5. Al fine della verifica della congruità del prezzo stabilito ai sensi del comma 4, ultimo periodo, le stazioni appaltanti, qualora tali funzioni non siano affidate ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, possono dotarsi, con proprio regolamento, di un organo interno. La verifica di congruità è effettuata con riferimento alle sole voci di forniture o di servizi singolarmente pari o superiori ad euro 40.000 non compresi nei prezziari, entro trenta giorni decorsi i quali il prezzo si intende congruo. In mancanza di tali organismi, i soggetti di cui al comma 2, comunicano il prezzo provvisorio delle sole voci di forniture o servizi singolarmente pari o superiori ad euro 40.000 non compresi nei prezziari, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che rende il proprio parere sulla congruità del prezzo entro trenta giorni decorsi i quali il prezzo si intende congruo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili gli ordinari rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa.

6. I soggetti di cui al comma 2 compilano entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione delle prestazioni una perizia giustificativa con stima presuntiva delle stesse e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione. Qualora la stazione appaltante sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

7. In caso di mancata approvazione da parte del competente organo dell'amministrazione, l'esecuzione delle prestazioni e dei lavori è immediatamente sospesa e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere nel caso di lavori, alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

8. Al fine di assicurare la tempestiva ed immediata esecuzione dell'intervento, nelle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti verificano alternativamente l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 mediante:

a) autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di cui al comma 8;

b) ricorso agli elenchi di cui all'articolo 1, comma 52 della legge 6 novembre 2012, n. 190;

c) ricorso agli elenchi di operatori economici di cui al comma 9;

d) ricorso agli elenchi della stazione appaltante di operatori economici dei quali sia stata verificata l'assenza di cause di esclusione.

9. Nel caso di cui al comma 7 lettera a) gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione per l'affidamento, con la procedura ordinariamente prevista, di contratti di uguale importo, che l'amministrazione aggiudicatrice verifica in un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione in atto, comunque non superiore a novanta giorni dall'affidamento. Le amministrazioni aggiudicatrici, nelle more dell'effettuazione dei controlli, stipulano il contratto prevedendo, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti richiesti, la risoluzione dello stesso, il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, l'incameramento della garanzia definitiva, ove richiesta, o in alternativa l'applicazione di una penale nella misura del 10 per cento del valore complessivo del contratto. L'amministrazione aggiudicatrice da conto nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi requisiti; prima di tale atto non è possibile procedere allo svincolo progressivo della garanzia definitiva, ove richiesta, o, in assenza della stessa, l'amministrazione trattiene dai pagamenti l'importo del 10 per cento del valore complessivo del contratto.

10. Consip S.p.A., in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, nonché con i Ministeri interessati per gli interventi di rispettiva competenza, predisporre elenchi di operatori economici da utilizzare per gli affidamenti diretti o da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture dei quali è stata verificata l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

11. Gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo pari o superiori ad euro 40.000,00 sono pubblicati ai sensi dell'articolo 29. Gli atti adottati dagli enti locali sono inviati al controllo successivo di legittimità da parte dell'organo interno competente dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Art. 163-ter. - (*Procedure per interventi in caso di eventi di protezione civile*) - 1. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero nella previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, le componenti e loro articolazioni o le strutture operative appartenenti alla pubblica amministrazione di cui rispettivamente agli articoli 4 e 13, del decreto legislativo n. 1 del 2018 nonché i Commissari delegati nominati in forza degli articoli 24 e 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 e i soggetti attuatori dagli stessi individuati osservano le procedure di cui al presente articolo.

2. Resta fermo, qualora ne ricorrano i presupposti, il ricorso alla disciplina di cui all'articolo 163-bis. Il termine di cui all'articolo 163-bis, comma 5, limitatamente agli affidamenti di cui al presente articolo, è di trenta giorni, prorogabili, qualora ricorrano ragioni di impedimento oggettivo. Le ragioni della proroga sono attestate dall'organo competente della stazione appaltante nel primo atto utile del procedimento.

3. Le stazioni appaltanti di cui al comma 1 possono predisporre contratti standard per l'acquisizione dei servizi e forniture indifferibili ed urgenti in particolare per la sistemazione in strutture recettive e per la fornitura dei pasti per la popolazione sfollata nonché per i servizi di recupero, composizione e tumulazione delle salme, per il recupero e smaltimento di carcasse di animali ai quali gli operatori economici aderiscono. Al fine di semplificare e rendere omogenee le procedure del presente comma, è istituita presso il Dipartimento della protezione civile una Commissione permanente le cui attribuzioni composizione e funzionamento sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione delle prestazioni di cui al presente articolo, per gli affidamenti in via diretta e per quelli di cui agli articoli 36, 63 comma 2, lettera c), e 157 si applica il comma 7 e 8 dell'articolo 163-bis.

5. Nel caso di effettuazione di opere connesse alle misure finalizzate alla sistemazione alloggiativa della popolazione e ad opere complesse per il rientro alle normali condizioni di vita è ammesso l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 59, comma 1 e 1-bis.

6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 163-ter possono prevedere penalità adeguate all'urgenza, per danni causati dal ritardo nella conclusione delle prestazioni, anche in misura maggiore di quanto previsto dall'articolo 113-bis ovvero fino ad un ulteriore massimo del 10 per cento dell'importo netto contrattuale, nonché lavorazioni su più turni giornalieri feriali e festivi, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

7. Al fine di promuovere la ripresa delle attività economiche nei territori colpiti, gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, sono attribuiti preferibilmente agli operatori economici aventi nei medesimi territori sede legale o sede operativa da almeno sei mesi prima dalla data dell'evento"».

1.578

Sudano

Al comma 1, dopo la lettera cc), inserire la seguente:

«cc-bis) all'articolo 163:

1) sostituire l'articolo 163 con il seguente:

"Art. 163. - (*Oggetto e ambito di applicazione*) - 1. Al fine di garantire semplificazione e tempestività nelle acquisizioni di forniture o di servizi o nella realizzazione di lavori o opere necessari al superamento di situazioni emergenziali, le disposizioni della presente Sezione si applicano alle procedure di affidamento lavori, servizi e forniture nei casi di somma urgenza e in caso di eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2. L'affidamento dei contratti di cui alla presente Sezione avviene nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e comunitari di riferimento."

2) dopo l'articolo 163 aggiungere i seguenti:

"Art. 163-bis.

(*Procedure in caso di somma urgenza*)

1. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, il verificarsi di situazioni di danno o di pericolo ovvero la previsione dell'imminente verificarsi delle stesse, nei limiti strettamente necessari per il superamento della situazione in atto. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino rimosse le situazioni dannose o di pericolo per la pubblica o privata incolumità connesse all'evento.

2. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio il responsabile del procedimento o altro soggetto appartenente all'amministrazione competente che si reca sul luogo, dispone la immediata esecuzione dei lavori o la prestazione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere il danno o lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, redigendo contemporaneamente un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di somma urgenza, le cause che lo hanno provocato e le prestazioni e i lavori necessari per rimuoverlo.

3. L'esecuzione dei lavori, le prestazioni di servizi e le forniture di somma urgenza possono essere eseguite in amministrazione diretta o essere affidati in via diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o da altro soggetto appartenente alla amministrazione competente.

4. Il corrispettivo delle prestazioni è definito consensualmente con l'affidatario in difetto di accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o dei servizi, o delle forniture sulla base dei prezzi definiti mediante l'utilizzo dei prezzi di cui all'articolo 23 comma 7 per i lavori o di altri prezzi ufficiali di riferimento, tra cui quelli di cui all'articolo 24, comma 8, per i servizi e le forniture, ridotti del 10 per cento. A causa delle specifiche peculiarità del cantiere o delle reali esigenze di approvvigionamento di materiali o mezzi d'opera,

connesse anche alle complessive necessità nell'ambito degli interventi in corso, è possibile, motivando, adeguare le voci di lavorazione o i prezzi elementari presenti nel prezzo. Nel caso di affidamenti di servizi e forniture per importi complessivi pari o superiori a 40.000,00 euro per i quali non siano disponibili prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti.

5. Al fine della verifica della congruità del prezzo stabilito ai sensi del comma 4, ultimo periodo, le stazioni appaltanti, qualora tali funzioni non siano affidate ai sensi dell'articolo 147-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, possono dotarsi, con proprio regolamento, di un organo interno. La verifica di congruità è effettuata con riferimento alle sole voci di forniture o di servizi singolarmente pari o superiori ad euro 40.000 non compresi nei prezziari, entro trenta giorni decorsi i quali il prezzo si intende congruo. In mancanza di tali organismi, i soggetti di cui al comma 2, comunicano il prezzo provvisorio delle sole voci di forniture o servizi singolarmente pari o superiori ad euro 40.000 non compresi nei prezziari, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che rende il proprio parere sulla congruità del prezzo entro trenta giorni decorsi i quali il prezzo si intende congruo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili gli ordinari rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa.

6. I soggetti di cui al comma 2 compilano entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione delle prestazioni una perizia giustificativa con stima presuntiva delle stesse e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione. Qualora la stazione appaltante sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

7. In caso di mancata approvazione da parte del competente organo dell'amministrazione, l'esecuzione delle prestazioni e dei lavori è immediatamente sospesa e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere nel caso di lavori, alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

8. Al fine di assicurare la tempestiva ed immediata esecuzione dell'intervento, nelle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti verificano alternativamente l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 mediante:

- a) autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di cui al comma 8;
- b) ricorso agli elenchi di cui all'articolo 1, comma 52 della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- c) ricorso agli elenchi di operatori economici di cui al comma 9;
- d) ricorso agli elenchi della stazione appaltante di operatori economici dei quali sia stata verificata l'assenza di cause di esclusione.

9. Nel caso di cui al comma 7 lettera *a*) gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione per l'affidamento, con la procedura ordinariamente prevista, di contratti di uguale importo, che l'amministrazione aggiudicatrice verifica in un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione in atto, comunque non superiore a novanta giorni dall'affidamento. Le amministrazioni aggiudicatrici, nelle more dell'effettuazione dei controlli, stipulano il contratto prevedendo, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti richiesti, la risoluzione dello stesso, il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, l'incameramento della garanzia definitiva, ove richiesta, o in alternativa l'applicazione di una penale nella misura del 10 per cento del valore complessivo del contratto. L'amministrazione aggiudicatrice da conto nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi requisiti; prima di tale atto non è possibile procedere allo svincolo progressivo della garanzia definitiva, ove richiesta, o, in assenza della stessa, l'amministrazione trattiene dai pagamenti l'importo del 10 per cento del valore complessivo del contratto.

10. Consip S.p.A., in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, nonché con i Ministeri interessati per gli interventi di rispettiva competenza, predispone elenchi di operatori economici da utilizzare per gli affidamenti diretti o da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture dei quali è stata verificata l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

11. Gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo pari o superiori ad euro 40.000, sono pubblicati ai sensi dell'articolo 29. Gli atti adottati dagli enti locali sono inviati al controllo successivo di legittimità da parte dell'organo interno competente dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Art. 163-ter.

(Procedure per interventi in caso di eventi di protezione civile)

1. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero nella previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, le componenti e loro articolazioni o le strutture operative appartenenti alla pubblica amministrazione di cui rispettivamente agli articoli 4 e 13, del decreto legislativo n. 1 del 2018 nonché i Commissari delegati nominati in forza degli articoli 24 e 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 e i soggetti attuatori dagli stessi individuati osservano le procedure di cui al presente articolo.

2. Resta fermo, qualora ne ricorrano i presupposti, il ricorso alla disciplina di cui all'articolo 163-bis. Il termine di cui all'articolo 163-bis, comma 5, limitatamente agli affidamenti di cui al presente articolo, è di trenta giorni, prorogabili, qualora ricorrano ragioni di impedimento oggettivo. Le ragioni della proroga sono attestate dall'organo competente della stazione appaltante nel primo atto utile del procedimento.

3. Le stazioni appaltanti di cui al comma 1 possono predisporre contratti standard per l'acquisizione dei servizi e forniture indifferibili ed urgenti in particolare per la sistemazione in strutture recettive e per la fornitura dei pasti per la popolazione sfollata nonché per i servizi di recupero, composizione e tumulazione delle salme, per il recupero e smaltimento di carcasse di animali ai quali gli operatori economici aderiscono. Al fine di semplificare e rendere omogenee le procedure del presente comma, è istituita presso il Dipartimento della protezione civile una Commissione permanente le cui attribuzioni composizione e funzionamento sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione delle prestazioni di cui al presente articolo, per gli affidamenti in via diretta e per quelli di cui agli articoli 36, 63 comma 2, lettera c), e 157 si applica il comma 7 e 8 dell'articolo 163-bis.

5. Nel caso di effettuazione di opere connesse alle misure finalizzate alla sistemazione alloggiativa della popolazione e ad opere complesse per il rientro alle normali condizioni di vita è ammesso l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 59, comma 1 e 1-bis.

6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 163-ter possono prevedere penalità adeguate all'urgenza, per danni causati dal ritardo nella conclusione delle prestazioni, anche in misura maggiore di quanto previsto dall'articolo 113-bis ovvero fino ad un ulteriore massimo del 10 per cento dell'importo netto contrattuale, nonché lavorazioni su più turni giornalieri feriali e festivi, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

7. Al fine di promuovere la ripresa delle attività economiche nei territori colpiti, gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, sono attribuiti preferibilmente agli operatori economici aventi nei medesimi territori sede legale o sede operativa da almeno sei mesi prima dalla data dell'evento"».

1.579

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera dd).

1.580

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera dd).

1.581

[Mirabelli](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera dd), sopprimere il numero 1).

1.582

[Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera dd), sopprimere il numero 1).

1.583

[Mirabelli](#)

Al comma 1, lettera dd), sopprimere il numero 1).

1.584

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera dd), sopprimere il numero 1).

1.585

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera dd), sopprimere il numero 2).

1.586

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera dd), sopprimere il numero 2).

1.587

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera dd) sopprimere il numero 2).

1.588

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera dd), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'offerente ha l'obbligo di dimostrare, nei casi di cui al comma 2, l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80."».

1.589

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera dd), numero 2), capoverso "3", dopo le parole: «L'affidatario» inserire le seguenti: «ha l'obbligo di assicurare all'ente appaltante l'assenza in capo ai subappaltatori individuati di volta in volta, l'assenza di motivi di esclusione e».

1.590

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

All'articolo 1, comma 1, prima della lettera ee) inserire la seguente:

«0ee) All'articolo 177, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle concessioni dei servizi pubblici essenziali a rete;"».

1.591

[Martelli](#), [De Petris](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera ee).

1.592

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera ee).

1.593

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera ee).

1.594

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera ee).

1.595

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Nencini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera ee).

1.596

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera ee).

1.597

[Perosino](#)

Al comma 1, sostituire la lettera ee) con la seguente:

«ee) all'articolo 177:

- 1) al comma 1, primo periodo, le parole: "servizi e forniture" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ll)", e dopo le parole: "relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro", le parole: "e relativi alle concessioni" sono soppresse;
- 2) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con personale e mezzi propri";
- 3) al comma 2, primo periodo, le parole: "ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2019";
- 4) al comma 3, terzo periodo, le parole: "servizi o forniture" sono soppresse».

1.598

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, sostituire la lettera ee) con la seguente:

«ee) all'articolo 177, comma 1, le parole: "Per i titolari di concessioni autostradali, ferme restando le altre disposizioni del presente comma, la quota di cui al primo periodo è pari al sessanta per cento." sono soppresse;».

1.599

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Mirabelli](#)

Al comma 1, lettera ee), dopo le parole: «all'articolo 177», aggiungere le seguenti: «, comma 1, le parole da: "Per i titolari di concessioni autostradali" fino a: "è pari al sessanta per cento" sono soppresse, e al».

1.600

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Steger](#)

Al comma 1, lettera ee), dopo le parole: «all'articolo 177,» inserire le seguenti: «al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri e personale proprio" e, al».

1.601

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera ee), sostituire le parole: «il 31 dicembre 2019» con le seguenti: «ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.602

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#)

Al comma 1, dopo la lettera ee) inserire la seguente:

«ee-bis) all'articolo 178, comma 1, dopo le parole: "di affidamento *in house*" sono inserite le seguenti: ", per una quota pari al venti per cento dei contratti di lavori,"».

1.603

[Margiotta](#)

Al comma 1, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

«ee-bis) all'articolo 182, comma 3, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: "ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse."».

1.604

[Fazzolari](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#)

Al comma 1, alla lettera ff) premettere la seguente:

«0ff) all'articolo 183, comma 15:

1) al sesto periodo:

a) dopo la parola: "valuta" aggiungere la seguente: "obbligatoriamente";

b) le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni".

2) al settimo periodo:

a) le parole: "A tal fine" sono sostituite dalle seguenti: "All'esito della verifica";

b) dopo la parola: "fattibilità", aggiungere le seguenti: ", entro trenta giorni,".

3) al nono periodo, dopo le parole: "è inserito", aggiungere le seguenti: "entro trenta giorni";

4) al decimo periodo, dopo la parola: "approvato", aggiungere le seguenti: ", entro e non oltre quindici giorni dalla data di approvazione";

5) dopo il decimo periodo, aggiungere il seguente: " I termini dei periodi precedenti sono da considerarsi perentori e obbligatori e il loro mancato rispetto può comportare diritto al risarcimento del danno da ritardo per gli appaltatori e responsabilità erariale per chi ha dato causa al ritardo"».

1.605

[Margiotta](#)

Al comma 1, alla lettera ff) premettere la seguente:

«0ff) all'articolo 183, dopo il comma 16, aggiungere il seguente: "La procedura di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo può trovare applicazione anche per opere o servizi già inseriti nella programmazione delle amministrazioni"».

1.606

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Nencini](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera ff).

1.607

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera ff).

1.608

[Martelli](#), [De Petris](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera ff).

1.609

[Sudano](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera ff).

1.610

[Margiotta](#)

Al comma 1, sostituire la lettera ff), con la seguente:

«ff) All'articolo 183:

a) dopo il comma 17, sono inseriti i seguenti:

"17-bis. Gli investitori istituzionali indicati nell'elenco riportato all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e gli istituti nazionali di promozione definiti dall'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione europea del 22 luglio 2015, possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o consorziati, qualora privi dei requisiti tecnici, con i soletti di cui al comma 17 del presente articolo.

17-ter. I soggetti di cui al comma 17 e 17-bis possono accedere nei modi e nei termini di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla documentazione necessaria ai fini della predisposizione della proposta di cui al comma 15 del presente articolo"».

1.611

[Coltorti](#), [Patuanelli](#), [Moronese](#)

Al comma 1, lettera ff), dopo le parole: «dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», aggiungere le seguenti: «nonché i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione europea del 22 luglio 2015,».

1.612

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera ff) capoverso «17-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di esecuzione diretta dei lavori da parte del proponente, nella proposta sono indicati gli operatori economici in possesso dei relativi requisiti di cui al comma 8, fatta salva la possibilità di loro sostituzione nel caso di successiva perdita dei requisiti medesimi, nonché, in deroga all'articolo 110, in caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, in continuità o liquidatorio, e di amministrazione straordinaria, ovvero nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni».

1.613

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Berutti](#), [Vitali](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#), [Papatheu](#)

Al comma 1, lettera ff), al capoverso «17-bis» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di esecuzione diretta dei lavori da parte del proponente, nella proposta sono indicati gli operatori economici in possesso dei relativi requisiti di cui al comma 8, fatta salva la possibilità di loro sostituzione nel caso di successiva perdita dei requisiti medesimi, nonché, in deroga all'articolo 110, in caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, in continuità o liquidatorio, e di amministrazione straordinaria, ovvero nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni».

1.614

[Margiotta](#)

Al comma 1, dopo la lettera ff), aggiungere la seguente:

«ff²-bis) dopo l'articolo 183, aggiungere i seguenti:

"Art. 183-bis.

1. Ai fini dell'affidamento in finanza di progetto di contratti di concessione di servizi, soggetti privati possono presentare proposte che contengono uno studio di fattibilità, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario, asseverato dai soggetti indicati dall'articolo 153, comma 9, del codice, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 83, comma 1, del codice e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice. Le proposte indicano, inoltre, l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione, nel limite di cui all'articolo 153, comma 9, ultimo periodo, del codice.

2. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice si avvalga della facoltà di cui all'articolo 271, è ammessa la presentazione di proposte con riferimento a servizi non indicati nel programma. Le amministrazioni valutano le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, gli studi di fattibilità ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla gestione dei servizi. Ove le amministrazioni adottino gli studi di fattibilità, si applicano le disposizioni del presente articolo.

3. La fattibilità delle proposte presentate è valutata, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, sotto il profilo della funzionalità, della fruibilità del servizio, della accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico del piano e del contenuto della bozza di convenzione; è verificata, altresì, l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione. In caso di pluralità di proposte, esse vengono valutate comparativamente nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 3, del codice. A seguito della valutazione comparativa è individuato il promotore.

4. Ai fini della scelta del concessionario, le amministrazioni aggiudicatrici procedono ad indire una gara informale ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del codice, cui viene invitato anche il promotore, ponendo a base di gara la proposta presentata dallo stesso. Nella fase di scelta del concessionario, il promotore può adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'amministrazione più conveniente. In tal caso il promotore risulterà affidatario della concessione. È fatto salvo l'articolo 30, comma 4, del codice.

5. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni del codice e del regolamento in quanto compatibili.

6. Il presente articolo si applica ai contratti di servizi di cui all'articolo 197, comma 3, del codice.

Art. 183-ter.

1. Nel corso delle esecuzione dei contratti di servizi di appalto o concessione di durata pluriennale, entro un termine di 12 mesi dalla scadenza del contratto, le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare un avviso e a mettere a disposizione del mercato tutti i documenti relativi al contratto pubblico in corso di esecuzione.

2. Un avviso è finalizzato a chiamare proposte per il miglioramento delle condizioni del contratto in corso, con riferimento alle caratteristiche tecniche del servizio, alle specifiche tecniche dei beni forniti e alle altre condizioni contrattuali, al fine di mettere a base di gara tali miglioramenti, quando in vista della scadenza del contratto in corso, sarà espletata la nuova procedura di affidamento.

3. Qualora una proposta contenga sostanziali miglioramenti, rispetto alle condizioni attuali di esecuzione, essa potrà essere valutata di pubblico interesse e al promotore sarà riconosciuto un diritto di prelazione nella successiva gara per l'affidamento del servizio, da espletarsi in vista della scadenza del contratto in corso. In caso di più proposte da parte di soggetti diversi, le stesse potranno essere valutate comparativamente, sulla base dei criteri contenuti nell'avviso, dalla stazione appaltante"».

1.615

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, dopo la lettera ff), aggiungere la seguente:

«ff-bis) gli articoli 194 e 195 sono soppressi;

e conseguentemente tutte le disposizioni relative al contraente generale sono abrogate.

1.616

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Nencini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera gg).

1.617

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera gg).

1.618

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera gg).

1.619

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera gg).

1.620

[Martelli](#), [De Petris](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera gg).

1.621

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera gg).

1.622

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera hh).

1.623

[Mirabelli](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera hh).

1.624

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera hh), sopprimere il numero 1).

1.625

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera hh), numero 1), sostituire le parole: «La qualificazione del contraente generale è disciplinata con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies.» con le seguenti: «L'attestazione del possesso dei requisiti del contraente generale avviene con le modalità di cui all'articolo 84».

1.626

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera hh), al numero 1), sostituire le parole: «con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies» con le seguenti: «con le linee guida dell'Anac» e sopprimere i numeri 2) e 3).

1.627

[Martelli](#), [De Petris](#)

Al comma 1 lettera hh), dopo le parole: «comma 27-octies,» inserire le seguenti: «di concerto con l'ANAC».

1.628

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera hh), sopprimere il numero 2).

1.629

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera hh), sopprimere il numero 3) .

1.630

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera hh), numero 3), sostituire il capoverso «4.» con il seguente:

«4. Costituiscono requisiti per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali oltre l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, ulteriori requisiti di un'adeguata capacità economica e finanziaria, di un'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché di un adeguato organico tecnico e dirigenziale. Tali ulteriori requisiti sono determinati con linee guida adottate dall'ANAC».

1.631

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera hh), numero 3), capoverso «4», aggiungere in fine le seguenti parole: «I compensi da corrispondere ai ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore per gli appalti pubblici di lavori, aggiudicati con la formula del contraente generale, non devono superare i limiti di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

1.632

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera ii).

1.633

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera ii), sopprimere il numero 1).

1.636

Sudano

Al comma 1, lettera ii), numero 1), sostituire le parole: «all'amministrazione» con le seguenti: «alla SOA».

1.634

Mirabelli

Al comma 1, lettera ii), sopprimere il numero 2).

1.635

Sudano

Al comma 1, lettera ii), sopprimere il numero 2).

1.637

Sudano

Al comma 1, lettera ii), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies» con le seguenti: «del decreto di cui all'articolo 83, comma 2»;*

b) *sopprimere le parole: «e il secondo periodo è soppresso».*

1.638

Mallegni, Gallone, Berutti, Vitali, Papatheu, Perosino, Barboni, De Siano, Barachini, Berardi

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera ii), aggiungere le seguenti:*

«ii-bis) all'articolo 202:

1) *al comma 3, ultimo periodo, le parole: ", previo parere del CIPE" sono soppresse;*

2) *al comma 5, ultimo periodo, le parole: ", assegnate dal CIPE ai diversi interventi su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono soppresse;*

3) *al comma 6, al primo periodo, le parole: "di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze" sono soppresse e all'ultimo periodo, le parole: "del CIPE, su proposta" sono soppresse;*

ii-ter) all'articolo 214, comma 2:

1) *alla lettera f), al primo periodo, le parole: "anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni del CIPE in caso di Infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto" sono sostituite dalle seguenti: "formulando eventuali prescrizioni. I relativi progetti sono approvati dagli enti aggiudicatori" e all'ultimo periodo, la parola: "definitivo" è sostituita dalle seguenti: "di fattibilità tecnica ed economica";*

2) *alla lettera g), le parole: "propone, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPE l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle Infrastrutture, contestualmente all'approvazione del progetto definitivo e nei limiti delle risorse disponibili" sono sostituite dalle seguenti: "assegna, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture";*

3) *alla lettera mm), dopo le parole: "all'articolo 216," sono aggiunte le seguenti: "1.0) al comma 1-bis, le parole: 'sono approvati secondo la disciplina previgente' sono sostituite con le seguenti: ', fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta già intervenuti, sono approvati dagli enti aggiudicatori'";*

1.639

Margiotta, Ferrazzi

Al comma 1, dopo la lettera ii), aggiungere le seguenti:

«ii-bis) all'articolo 202:

1) *al comma 3, ultimo periodo, le parole: ", previo parere del CIPE" sono soppresse;*

2) al comma 5, ultimo periodo, le parole: ", assegnate dai CIPE ai diversi interventi su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono soppresse;

3) al comma 6, al primo periodo, le parole: "di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze" sono soppresse e all'ultimo periodo, le parole: "del CIPE, su proposta" sono soppresse;

ii-ter) all'articolo 214, comma 2;

1) alla lettera *f)*, al primo periodo, le parole: "anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni del CIPE in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto" sono sostituite dalle seguenti: "formulando eventuali prescrizioni. I relativi progetti sono approvati dagli enti aggiudicatori" e all'ultimo periodo, la parola: "definitivo" è sostituita dalle seguenti: "di fattibilità tecnica ed economica";

2) alla lettera *g)*, le parole: "propone, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPE l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, contestualmente all'approvazione del progetto definitivo e nei limiti delle risorse disponibili" sono sostituite dalle seguenti: "assegna, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture";

3) alla lettera *mm)*, dopo le parole: "all'articolo 216," sono aggiunte le seguenti: "1.0) al comma 1-*bis*, le parole: 'sono approvati secondo la disciplina previgente' sono sostituite con le seguenti: 'fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta già intervenuti, sono approvati dagli enti aggiudicatori'".

1.640

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, dopo la lettera ii) aggiungere la seguente:

«*ii-bis)* all'articolo 211, comma 1, le parole: "entro trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro quaranta giorni" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Trascorso tale termine è da intendersi che la tesi proposta è condivisa dall'ANAC"».

1.641

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#)

Al comma 1, dopo la lettera ii), inserire la seguente:

«*ii-bis)* al comma 5 dell'articolo 212 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ne fanno parte, in ogni caso, i rappresentanti delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale"».

1.642

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, dopo la lettera ii), inserire la seguente:

«*ii-bis)* al comma 5 dell'articolo 212 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ne fanno parte, in ogni caso, i rappresentanti delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale"».

1.643

[Mirabelli](#)

Al comma 1, dopo la lettera ii), aggiungere la seguente:

«*ii-bis)* All'articolo 213, comma 2, dopo le parole: "contratti-tipo" sono aggiunte le seguenti: "di appalto e subappalto"».

1.644

[D'Alfonso](#)

Al comma 1, dopo la lettera ii) inserire la seguente:

«*ii-bis)* all'articolo 213, comma 3, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

"b-bis) vigila affinché sia garantito il rispetto dei termini di avvio e conclusione delle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice;".»

1.691

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#)

Al comma 1, dopo la lettera ii) inserire la seguente:

«ii-bis) all'articolo 213, comma 3, dopo la lettera h-bis) è aggiunta la seguente:

"h-ter) vigila sui contratti di subappalto stipulati tra la stazione appaltante e l'appaltatore."».

1.645

[Margiotta](#)

Al comma 1, dopo la lettera ii) inserire la seguente:

«ii-bis) dopo l'articolo 214, è inserito il seguente articolo:

"Art. 214-*bis*.

(Governance dei servizi)

1. Il CIPE elabora specifiche politiche in materia di servizi e forniture, predisponendo un piano nazionale dei servizi strategici per il Paese, ad alto contenuto di innovazione e di investimento in tecnologia, anche attraverso consultazioni periodiche degli operatori economici.

2. Il piano nazionale dei servizi deve indicare anche le modalità di attuazione delle previsioni ivi contenute, e include l'attuazione di progetti specifici, anche attraverso affidamento degli stessi a centrali di committenza"».

1.646

[Martelli](#), [De Petris](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera ll).

1.647

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera ll).

1.648

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera ll), dopo le parole: «all'articolo 215,» aggiungere le seguenti: «1) il comma 3 è sostituito con il seguente: "Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 200 milioni di euro, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 14 comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo compreso tra i 50 milioni di euro e i 200 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Qualora il lavoro pubblico di importo di importo compreso tra i 50 milioni di euro e i 200 milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore; 2) al».

1.649

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera ll), sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

1.650

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera ll), dopo le parole: «sessanta giorni» aggiungere le seguenti: «e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il Consiglio Superiore, in presenza di progetti ad elevato contenuto tecnologico e professionale, può comunque motivare la necessità di un ulteriore periodo che in ogni caso non deve superare i trenta giorni".».

1.651

[Ferrazzi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera mm).

1.652

[Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera mm).

1.653

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 1).

1.654

[Martelli](#), [De Petris](#)

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 1).

1.655

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 1).

1.656

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 1).

1.657

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera mm), numero 1), capoverso «1-ter» sostituire le parole: «del cinquanta per cento» con le seguenti: «del venti per cento».

1.658

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera mm), numero 1), capoverso «1-ter», sostituire le parole: «cinquanta per cento» con le seguenti: «venticinque per cento».

1.659

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera mm) dopo il numero 1) inserire il seguente: «1-bis) al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: "decreto" con la seguente: "regolamento"».

1.661

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 2).

1.662

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 2).

1.663

[Martelli](#), [De Petris](#)

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 3).

1.664

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

All'articolo 1, lettera mm), sopprimere il numero 3).

1.665

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 3).

1.666

[Margiotta](#)

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 3).

1.667

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 3).

1.668

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera mm), numero 3), sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «la data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

1.669

[Testor](#), [Mallegni](#)

Al comma 1, alla lettera mm), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. In relazione alle peculiarità ordinamentali e organizzative dei corpi volontari dei vigili del fuoco della provincia di Trento, le disposizioni del presente codice e le altre norme in materia di affidamento ed esecuzione di servizi e forniture non trovano applicazione con riguardo ai contratti di importo inferiore a 40.000 euro stipulati dai predetti corpi, fermo restando il rispetto dei principi previsti dall'articolo 4 del medesimo codice. I contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro sono soggetti alla legislazione provinciale in materia, la quale può definire, anche ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162 e in deroga al presente codice, misure di semplificazione, incluse quelle a carattere procedurale e organizzativo, anche in funzione dell'eventuale supporto collaborativo delle istituzioni provinciali e locali nei confronti dei predetti corpi, delle relative unioni e dell'organismo di rappresentanza. Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 non si applica ai corpi volontari dei vigili del fuoco di cui al primo periodo, nonché alle relative unioni e all'organismo di rappresentanza degli stessi"».

1.670

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Gasparri](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#)

Al comma 1, alla lettera mm), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"10-bis. Fatte salve le situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente, le modifiche di cui all'articolo 48, comma 5, primo e secondo periodo, si applicano anche ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, al fine di garantire la completa esecuzione delle opere"».

1.671

[Mirabelli](#)

Al comma 1, lettera mm), sopprimere i numeri 4) e 5).

1.672

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 4).

1.673

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera mm), numero 4), sostituire le parole: «del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies» con le seguenti: «delle linee guida indicate all'articolo 83, comma 2».

1.674

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 5).

1.675

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera mm), numero 5), sostituire le parole: «del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies» con le seguenti: «delle linee guida di cui all'articolo 83, comma 2».

1.676

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 6).

1.677

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 6).

1.678

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera mm), numero 6), sostituire il capoverso "27-sexies" con il seguente:

«27-sexies. Per le concessioni autostradali scadute o in scadenza entro sei mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per le quali l'attività di gestione risulta economicamente prevalente rispetto alla realizzazione di nuove opere o di interventi di manutenzione straordinaria e il cui bando è pubblicato entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il concedente può avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione sulla base del solo quadro esigenziale limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente.»

1.679

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera mm), numero 6), capoverso "27-sexies", dopo le parole: «presente disposizione» aggiungere le seguenti: «per le quali l'attività di gestione risulta economicamente prevalente rispetto alla realizzazione di nuove opere o di interventi di manutenzione straordinaria.»

1.680

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#)

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 7).

1.681

[Mirabelli](#)

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 7).

1.682

[Sudano](#)

Al comma 1, lettera mm), sopprimere il numero 7).

1.683

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera mm), numero 7), sostituire il capoverso "27-octies" con il seguente:

«27-octies. Nelle more dell'adozione, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettere a) e b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni, nonché previo parere delle commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro 30 giorni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, restano in vigore tutti i provvedimenti attuativi, decreti e linee guida già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge. Il regolamento tiene conto e ove possibile recepisce i provvedimenti attuativi di cui al precedente periodo, che restano comunque in vigore fino alla entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma».

1.684

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera mm), numero 7), sostituire le parole: «entro 180 giorni» con le seguenti: «un anno» e le parole: «sentita la Conferenza Stato regioni» con le seguenti: «previo parere vincolante della Conferenza Stato-Regioni, dell'Anac, del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari» e le parole da: «di cui agli articoli 24», fino alla fine, con le seguenti: «rimangono in vigore. Nel regolamento unico di cui al presente comma, sono inserite, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, le linee guida e i decreti adottati dall'Anac in attuazione del presente codice».

1.685

[Mirabelli](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [D'Arienzo](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera mm), numero 7), al capoverso "27-octies", dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.»

1.686

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera mm), numero 7), dopo le parole: «Stato-Regioni», inserire le seguenti: «e sentiti il Consiglio dei Lavori pubblici, l'ANAC e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato».

1.687

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Astorre](#), [Nencini](#)

Al comma 1, lettera mm), numero 7), capoverso "27-octies", sostituire le parole: «sentita la Conferenza Stato-Regioni» con le seguenti: «sentite l'ANAC e la Conferenza Stato-Regioni».

1.688

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Al comma 1, lettera mm), numero 7), sostituire le parole: «sentita la Conferenza Stato-Regioni,» con le seguenti: «sentite l'ANAC e la Conferenza Stato-Regioni,».

1.689

[Martelli](#), [De Petris](#)

All'articolo 1, comma 1, lettera mm), al numero 7), dopo le parole: «Conferenza Stato-Regioni» inserire le parole: «e ANAC».

1.690

[Margiotta](#)

Al comma 1, lettera mm), numero 7), sopprimere le parole: «89, comma 11» e «146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2,».

1.660

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Gasparri](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#)

Al comma 1, dopo la lettera mm) aggiungere la seguente:

«mm-bis. Dopo l'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 aggiungere il seguente:

"216-bis. qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedono, affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione previsti dal presente Codice».

1.693

[Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«l-bis. Al comma 9 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14, dopo la lettera e), è aggiunta in fine la seguente lettera:

"e-bis) l'inserimento di uno o più lavori che siano oggetto di finanziamenti pubblici concessi a seguito della partecipazione a bandi emessi da amministrazioni pubbliche"».

1.694

[Margiotta](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«l-bis. Non dà luogo ad alcuna forma di responsabilità delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nell'adozione degli atti che loro competono, in particolare nell'ambito delle procedure di gara:

a) la condotta conformatasi a sentenza della magistratura ordinaria o amministrativa che non sia stata ancora corretta nel grado successivo del processo;

b) la condotta conformatasi alle prescrizioni dell'ANAC;

c) la scelta discrezionale nella parte in cui abbia attuato un precetto obiettivamente caratterizzato da seria incertezza».

1.695

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Gasparri](#), [Papatheu](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#)

Sopprimere il comma 2.

1.696

[Sudano](#)

Sopprimere il comma 2.

1.697

[Sudano](#)

Sopprimere il comma 3.

1.698

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *n*), numeri 1), 2), 3, 5) e 6) si applicano anche alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, anche alle procedure in cui, alla medesima data, sono stati inviati gli inviti a presentare le offerte, fermo restando gli effetti di provvedimenti definitivi ed inoppugnabili e delle pronunce giurisprudenziali passate in giudicato. Le restanti disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte».

1.699

[Pirovano](#), [Tesei](#), [Zuliani](#), [Fregolent](#), [Pergreffi](#), [Pazzagliani](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bonfrisco](#), [Bruzzone](#), [Campari](#)

Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: «oppure, in caso di affidamento diretto, non è stata ancora avviata la progettazione dell'opera».

Conseguentemente, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto del Ministro dell'interno 10 gennaio 2019, di attuazione dell'articolo 1, comma 107 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 1, comma 2, 3, comma 1, e 4, comma 1, le parole: "15 maggio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2019";

b) all'articolo 4, comma 1, le parole: "15 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2019"».

1.700

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Per le controversie relative alla fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, avuto riguardo alla natura del giudizio, allo stato dell'istruzione e al valore della controversia, dispone lo svolgimento del procedimento di accordo bonario ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo; l'esperimento del procedimento di accordo bonario è condizione di procedibilità della domanda, il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Con il medesimo provvedimento, il giudice assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per la costituzione della Commissione di cui al successivo comma 5-ter e fissa la successiva udienza dopo la scadenza dei termini di cui al successivo comma 4.

5-ter. La Commissione è formata da tre componenti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto, nominati tra gli iscritti all'albo degli arbitri della Camera arbitrale di cui all'articolo 210 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rispettivamente uno da ciascuna delle

parti e uno, con funzione di presidente, dalla Camera arbitrale di cui all'articolo 210 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel caso in cui una o entrambe le parti non provvedano alla nomina del componente di propria scelta, la nomina è effettuata dalla Camera arbitrale di cui all'articolo 210 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La Camera arbitrale determina altresì i compensi spettanti a ciascun membro della Commissione, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5-quater. Entro novanta giorni dalla sua costituzione, la Commissione, sentite le parti e acquisite ogni informazione e documentazione utili, formula una proposta motivata di accordo bonario. Le parti hanno facoltà di conferire alla Commissione il potere di assumere decisioni vincolanti. Qualora i termini di cui al presente comma non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti della Commissione, i suoi componenti perdono qualsivoglia diritto al compenso di cui al precedente comma *5-ter*.

5-quinquies. Le parti si pronunciano sulla proposta entro trenta giorni dal ricevimento. Se la proposta è accettata dalle parti, ovvero qualora le parti abbiano conferito alla Commissione la facoltà di assumere decisioni vincolanti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.»

1.701

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Vitali](#), [Berutti](#), [Gasparri](#), [Mangialavori](#), [Papatheu](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«*5-bis.* L'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

"A valere sui contingente di personale di cui al comma 165, nei limiti del 35 per cento della spesa autorizzata nel comma 106, le province delle regioni a statuto ordinario procedono all'assunzione di 120 funzionari tecnici per lo svolgimento esclusivo delle attività delle stazioni appaltanti provinciali, al di fuori dei limiti vigenti previsti sulle assunzioni a tempo indeterminato nelle province, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 15 luglio 2019, è definito il riparto del personale da assumere e delle risorse tra le province delle regioni a statuto ordinario"».

1.702

[Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Collina](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«*5-bis.* L'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

"A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, nei limiti del 35 per cento della spesa autorizzata nel comma 106, le province delle regioni a statuto ordinario procedono all'assunzione di 120 funzionari tecnici per lo svolgimento esclusivo delle attività delle stazioni appaltanti provinciali, al di fuori dei limiti vigenti previsti sulle assunzioni a tempo indeterminato nelle province, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 15 luglio 2019, è definito il riparto del personale da assumere e delle risorse tra le province delle regioni a statuto ordinario."».

1.703

[Iannone](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente: "A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, nei limiti del 35 per cento della spesa autorizzata nel comma 106, le province delle regioni a statuto ordinario procedono all'assunzione di 120 funzionari tecnici per lo svolgimento esclusivo delle attività delle stazioni appaltanti provinciali, al di fuori dei limiti vigenti previsti sulle assunzioni a tempo indeterminato nelle province, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 15 luglio 2019, è definito il riparto del personale da assumere e delle risorse tra le province delle regioni a statuto ordinario."».

1.704

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente: "A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, nei limiti del 35 per cento della spesa autorizzata nel comma 106, le province delle regioni a statuto ordinario procedono all'assunzione di 120 funzionari tecnici per lo svolgimento esclusivo delle attività delle stazioni appaltanti provinciali, al di fuori dei limiti vigenti previsti sulle assunzioni a tempo indeterminato nelle province, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 15 luglio 2019, è definito il riparto del personale da assumere e delle risorse tra le province delle regioni a statuto ordinario."».

1.0.1

[Sudano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"«9-bis. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, le stazioni appaltanti di cui all'articolo 163-ter, comma 1, possono autorizzare procedure di affidamento anche non previste nella programmazione di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero in assenza della stessa.";

b) all'articolo 26, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"La verifica preventiva di cui al presente articolo non si applica alle perizie di cui all'articolo 163-bis";

c) all'articolo 27, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"La verifica progettuale di cui al presente articolo non si applica alle perizie di cui all'articolo 163-bis";

d) all'articolo 31, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, le stazioni appaltanti possono autorizzare l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, purché dipendenti di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e

dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali, anche in deroga ai requisiti fissati dalle linee-guida di cui al comma 5 del presente articolo.";

e) all'articolo 32, comma 10, lettera b) dopo le parole: "lettere a) e b)", è aggiunto il seguente periodo: "e all'articolo 163-bis e all'articolo 163-ter";

f) all'articolo 33, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, il termine di cui al comma 1 è ridotto a quindici giorni";

g) all'articolo 34, al comma 3, alinea sono aggiunte le parole: "Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 163-bis e 163-ter";

h) all'articolo 35, al comma 6, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Non costituisce frazionamento l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità e di cui non è determinabile la complessiva consistenza e durata, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.";

i) all'articolo 36, al comma 2:

1) alla lettera a), è aggiunto, infine, il periodo: "In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, è possibile procedere ad affidamento diretto secondo i disposti di tale lettera fino all'importo di euro 100.000,00";

2) alla lettera b), è aggiunto, in fine, il periodo: "In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, la consultazione avviene con cinque operatori economici, ove esistenti, per i lavori e con tre operatori economici, ove esistenti, per i servizi e forniture";

3) alla lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, le amministrazioni possono procedere ad affidamenti di lavori per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, previa consultazione di dieci operatori economici, ove esistenti";

4) all'articolo 36 comma 7 è aggiunto: "In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, le stazioni appaltanti possono procedere anche in deroga a quanto stabilito nelle linee guida di cui al comma 7 del presente articolo";

j) all'articolo 37, dopo U comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo anche in assenza della qualificazione di cui all'articolo 38 e non sono tenute a ricorrere alle centrali di committenza";

k) all'articolo 40, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti per le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, possono procedere

mediante mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano.";

l) all'articolo 52,

1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis*. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, possono procedere mediante mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano.";

2) al comma 3, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "o del comma 1-*bis*";

m) all'articolo 60, al comma 3, dopo le parole: "amministrazione aggiudicatrice", sono aggiunte le seguenti: "ovvero in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,";

n) all'articolo 61, al comma 6, dopo le parole: "presente articolo", sono aggiunte le seguenti: "ovvero in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,";

o) all'articolo 70, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-*bis*. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, possono procedere in assenza dell'avviso di preinformazione di cui al presente articolo.";

p) all'articolo 77, comma 3 dopo le parole: "I commissari" è aggiunto il seguente periodo: "fatta eccezione per gli affidamenti di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del citato decreto,";

q) all'articolo 93, al comma 1, dopo le parole: "all'articolo 36, comma 2, lettera a)" è aggiunto il seguente periodo: "e all'articolo 163-*bis* e all'articolo 163-*ter*";

r) all'articolo 95:

1) al comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "c-*bis*) in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto";

2) al comma 10 dopo il primo periodo sono inserite le seguenti parole: "e degli affidamenti di cui all'articolo 163 *bis* e 163 *ter*";

s) all'articolo 97:

1) al comma 5, dopo le parole: "delle spiegazioni", è aggiunto il seguente periodo: "In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, il termine di cui al presente comma è fissato in non più di 5 giorni.";

2) al comma 8, dopo le parole: "inferiore a dieci", è aggiunto il seguente periodo: "In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, la facoltà di esclusione automatica è esercitabile fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a 5";

t) all'articolo 98, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-*bis*. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25,

comma 2 del citato decreto, provvedono alle tempistiche e modalità delle comunicazioni previste dal presente articolo in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale e comunque in termini non superiori a 3 volte quelli stabiliti.";

u) all'articolo 103, al comma 11, dopo le parole: "all'articolo 36, comma 2, lettera a)", è aggiunto il seguente periodo: "e all'articolo 163-*bis* e all'articolo 163-*ter*"; e, all'ultimo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "ad eccezione dei casi di cui agli articoli 163-*bis* e all'articolo 163-*ter*";

v) all'articolo 105:

1) al comma 6, all'alinea, sono aggiunte le seguenti parole: "ad eccezione dei casi di cui agli articoli 163-*bis* e all'articolo 163-*ter*".

2) al comma 7 è aggiunto infine il seguente periodo: "In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice, relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, eseguono le verifiche di cui al presente comma con le modalità di cui all'articolo 163-*bis* comma 7 e 8 del presente decreto. Al fine di garantire la massima speditezza nell'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti possono richiedere nel bando, negli avvisi o negli inviti che gli interventi siano eseguiti esclusivamente dall'impresa affidataria, escludendo il ricorso al subappalto.";

w) all'articolo 106, al comma 1, lettera c) punto 1), dopo le parole: "ente aggiudicatore", sono aggiunte le seguenti: ", ovvero in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto";

x) All'articolo 113, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "la disciplina degli interventi per funzioni tecniche di cui al presente articolo, ivi comprese le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stazioni appaltanti che redigono le perizie giustificative si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture realizzati ai sensi degli articoli 163-*bis* e 163-*ter*";

y) all'articolo 113 *bis*, al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice, relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzate al superamento della situazione emergenziale, le stazioni appaltanti possono precedere ulteriori penali per danni causati dal ritardo nella conclusione delle prestazioni fino ad un ulteriore massimo del 10 per cento dell'importo netto contrattuale";

z) all'articolo 157, al comma 2:

1) dopo le parole: "rotazione degli inviti", è aggiunto il seguente periodo: "In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, gli incarichi di importo inferiore a 100.000 euro sono affidati secondo le procedure di cui all'articolo 36 comma 2, lettera a)".

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, gli incarichi di importo pari a superiore 100.000 e inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 sono affidati secondo le procedure di cui all'articolo 36 comma 2, lettera b)";

aa) all'articolo 213 dopo il comma 17 è aggiunto il seguente: "Nei casi previsti dagli articoli 163-*bis* e 163-*ter*, gli adempimenti di cui al presente articolo sono consentiti ad avvenuta ultimazione dei lavori, servizi e forniture".».

1.0.2

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Martelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Programma straordinario di assunzioni di personale tecnico da parte delle stazioni appaltanti pubbliche)

1. Al fine di consentire alle pubbliche amministrazioni di disporre di personale tecnico adeguato per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, per la funzione di responsabile unico del procedimento (RUP), di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, personale al quale applicare per queste attività l'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dall'articolo 1, comma 1, lettera *aa*) della presente legge, le stesse sono autorizzate ad assumere il personale ritenuto necessario nei limiti delle risorse di cui al comma 2 a loro attribuite. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere eseguite anche in deroga alle disposizioni generali relative alle assunzioni ed al *turn-over* del personale delle pubbliche amministrazioni.

2. Viene istituito un Fondo per il programma straordinario di assunzioni di cui al comma 1 (di seguito denominato Fondo) presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A tale Fondo sono attribuite, a decorrere dall'anno 2020, le risorse derivanti dalle maggiori entrate in conseguenza delle disposizioni di cui al comma 3, e comunque nel limite annuale di 100 milioni di euro. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla ripartizione di tali risorse tra le stazioni appaltanti pubbliche centrali e territoriali destinando a quest'ultime almeno l'ottanta per cento delle risorse del Fondo stesso.

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 639, le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, a condizione che il loro valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'Agenzia delle entrate, non ecceda 800.000 euro e che le stesse unità immobiliari non siano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9";

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

"669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a condizione che il loro valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'Agenzia delle entrate, non ecceda 800.000 euro e che le stesse unità immobiliari non siano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9"».

1.0.3

[Gallone](#), [Mallegni](#), [Berutti](#), [Vitali](#), [Papatheu](#), [Perosino](#), [Barboni](#), [De Siano](#), [Barachini](#), [Berardi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120)

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

"Art. 19-*bis*.

(Vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto anche per i siti di destinazione compresi nei Piani di Utilizzo.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta anche relativamente ai siti di destinazione individuati tra quelli su cui è stato disposto il vincolo preordinato all'esproprio di cui agli articoli 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e al precedente comma 1.

3. Al termine dei conferimenti, la proprietà del sito di destinazione è trasferita al Comune o ad altro ente territoriale dallo stesso indicato fatto salvo in caso in cui il Proponente del Piano di Utilizzo manifesti, entro 90 giorni dal termine del conferimento, la volontà di acquisire detta proprietà."».

1.0.4

[Margiotta](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120)

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

"Art. 19-*bis*.

(Vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto anche per i siti di destinazione compresi nei Piani di Utilizzo.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta anche relativamente ai siti di destinazione individuati tra quelli su cui è stato disposto il vincolo preordinato all'esproprio di cui agli articoli 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e al precedente comma 1.

3. Al termine dei conferimenti, la proprietà del sito di destinazione è trasferita al Comune o ad altro ente territoriale dallo stesso indicato fatto salvo in caso in cui il Proponente del Piano di Utilizzo manifesti, entro 90 giorni dal termine del conferimento, la volontà di acquisire detta proprietà."».

1.0.5

[Iannone](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Provvedimenti a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici)

1. All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico, effettuate ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone a rischio sismico classificate 1 e 2) e dell'articolo 2, comma 3, della O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 (per tutte le zone a rischio sismico classificate da 1 a 4), ove gli indici di vulnerabilità del singolo edificio risultino inferiori alle soglie indicate dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento e di adeguamento, ed in assenza della necessità di opere per come indicate dalla lettera *a*) alla lettera *e*) del paragrafo 8.4.3 delle stesse NTC, le modalità di calcolo dei tempi d'intervento sono stabilite con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente norma. Fino all'adozione di tale Ordinanza, le Amministrazioni Pubbliche prendono a riferimento la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2007 e successive modifiche, integrazioni e circolari esplicative. Le stesse Amministrazioni Pubbliche, nel pianificare le opere, tengono conto dei tempi d'intervento come sopra calcolati, dei

limiti imposti dall'effettiva disponibilità di risorse e possono quindi pianificare anche oltre i tempi della programmazione triennale dei lavori pubblici. Tutti gli interventi di cui è stata rilevata necessità sono inseriti nella programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 20-*bis*, comma 3, del predetto decreto legge n. 8/2017. L'inserimento in tale programmazione esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, fatti salvi unicamente i casi nei quali tali interventi siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o da altre verifiche statiche oppure, infine, quando il tempo d'intervento calcolato risulti uguale o inferiore a 2 anni.

2. Il valore del tempo d'intervento calcolato per ogni edificio scolastico viene utilizzato dalle Regioni tra i criteri per formare gli elenchi degli interventi da inserire nella programmazione regionale e nazionale».

1.0.6

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#), [Steger](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83, il comma 3-*bis*, è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. La documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo.";

b) all'articolo 91, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. L'informazione antimafia è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo"».

1.0.7

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83, al comma 3-*bis*, le parole: "superiore a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 25.000 euro per pagamento";

b) all'articolo 91, al comma 1-*bis*, le parole: "superiore a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 25.000 euro per pagamento"».

1.0.8

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto, infine, il seguente comma:

"3-*bis*. Alla luce del principio costituzionale del buon andamento dell'azione amministrativa e ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, i dati di cui al comma 3 e quelli relativi all'iscrizione alla camera di commercio sono acquisiti d'ufficio da parte della pubblica amministrazione procedente."».

1.0.9

[Iannone](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Adeguamento delle procedure del riequilibrio finanziario pluriennale alla sentenza della Corte Costituzionale n. 18/2019)

1. Gli enti locali che hanno adottato un piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'art. 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che si sono avvalsi della facoltà prevista dal

comma 714 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e dal comma 434 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2015, possono, entro il termine perentorio del 15/11/2019 rimodulare o riformulare il piano di riequilibrio al fine di modificare il periodo di ripiano dell'eventuale disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui al comma 8), lettera e) del citato articolo 243-*bis* e il periodo di restituzione del "Fondo di rotazione per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'articolo 243-*ter* del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, così da renderli coerenti con la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dall'ente in applicazione di quanto previsto al comma 5-*bis* del predetto articolo 243-*bis*.

2. All'art. 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, prima delle parole: "per il risanamento finanziario degli enti locali" sono aggiunte le parole: "In attuazione di quanto previsto al comma 5 dell'art. 119 della Costituzione"; le parole: "prevede un'anticipazione a valere sul" sono sostituite con le parole: "istituisce un";

b) al comma 2, le parole: "di 10 anni" sono sostituite con le parole: "non superiore alla durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale deliberato dell'ente, e";

3. All'art. 243-*sexies* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al termine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: "e al pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente"».

1.0.10

[Iannone](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Deroga al limite previsto in merito alla possibilità di contrarre mutui da parte degli enti in pre-dissesto (completamento Accordo 18 ottobre Bando periferie))

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 243-*bis*, al comma 9-*bis*, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.";

b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati."».

1.0.11

[Iannone](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Proroga termine avvio lavori contribuiti ex comma 107 e ss. della legge di bilancio 2019)

1. Al comma 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "entro il 15 maggio 2019" sono sostituite dalle parole: "entro il 15 luglio 2019".

2. Al comma 111 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "entro il 15 giugno 2019" sono sostituite dalle parole: "entro il 31 agosto 2019" e le parole: "entro il 15 ottobre 2019" sono sostituite dalle parole: "entro il 31 dicembre 2019"».

1.0.12

[Iannone](#), [Calandrini](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Proroga termine affidamento lavori contribuiti ex comma 853 e ss. della legge di bilancio 2018)

1. Al comma 857 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "otto mesi" sono sostituite dalle parole: "dodici mesi"».

Riformulazione emendamenti

1.197 (testo 2)

[D'Alfonso](#)

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il numero 2), con il seguente: «2) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

*"c) per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici comunque iscritti all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) di cui all'articolo 1, comma 52 e successive modifiche ed integrazioni, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati"».*

b) *sostituire il numero 7) con il seguente: «7) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:*

"9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ovvero previa motivazione, sulla base del criterio del minor prezzo"».

1.225 (testo 2)

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#), [D'Alfonso](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:

«g-bis) All'articolo 38:

a) *al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "soggetti aggregatori" sopprimere la parola: "regionali;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: "ai seguenti" con le seguenti: "a uno o più dei seguenti";*

g-ter) all'articolo 40, al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Tale termine decorre dal 18 ottobre 2020 limitatamente alle stazioni appaltanti dei comuni interessati dagli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009 e del Centro Italia negli anni 2016 e 2017"».

1.329 (testo 2)

[D'Arienzo](#), [Margiotta](#), [Ferrazzi](#), [Astorre](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Al comma 1, lettera n), numero 5), dopo le parole: «concordato preventivo» aggiungere le seguenti: «o che abbia presentato domanda di concordato prenotativo».